

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 4 al 22 gennaio 1990)

INDICE

BOSSI: per l'accoglimento della richiesta di avvicinamento relativa al militare di leva Massimiliano Galimberti, in servizio presso la caserma «L. Libroia» di Nocera Inferiore (Salerno) e consigliere comunale al comune di Verano Brianza (Milano) (4-04048) (risp. MARTINAZZOLI, <i>ministro della difesa</i>)	Pag. 2673	pericoli determinati da particolari installazioni radar esistenti negli USA e per un intervento volto a verificare l'eventuale presenza in Italia delle suddette apparecchiature (4-03680) (risp. MARTINAZZOLI, <i>ministro della difesa</i>)	Pag. 2680
BOZZELLO VEROLE: per l'erogazione degli indennizzi spettanti alle aziende produttive piemontesi colpite dalle alluvioni dell'estate 1987 (4-04109) (risp. LATTANZIO, <i>ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile</i>)	2673	CORLEONE: per il definitivo esonero dal servizio militare del signor Luca Valt di Milano (4-03092) (risp. MARTINAZZOLI, <i>ministro della difesa</i>)	2681
CARLOTTO: sulla mancata autorizzazione alla distribuzione del vaccino messo a punto per combattere il diffondersi della malattia emorragica virale del coniglio (4-04166) (risp. BRUNO, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i>)	2674	COVELLO: sulla legittimità della circolare del Ministero della pubblica istruzione dell'8 maggio 1989, in materia di indennità di buonuscita per il personale della scuola (4-04222) (risp. MATTARELLA, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	2682
CARLOTTO, MAZZOLA: sull'opportunità di evitare l'attivazione dell'impianto di termodistruzione dei rifiuti tossici realizzato dall'ICS (Industria Chimica Stura) di Sant'Albano Stura (Cuneo) (4-03994) (risp. RUFFOLO, <i>ministro dell'ambiente</i>)	2677	DIANA: sui motivi per i quali non sono stati adottati provvedimenti volti ad agevolare le operazioni di voto per i cittadini italiani all'estero in occasione delle elezioni comunali di Roma (4-04032) (risp. GAVA, <i>ministro dell'interno</i>)	2684
CASCIA, NOCCHI: per un intervento volto alla revoca del provvedimento che dispone la chiusura del convitto annesso all'istituto professionale per l'agricoltura di Monte Roberto - Jesi (Ancona) (4-03939) (risp. MATTARELLA, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	2679	FIORI: sul giudizio del Governo in relazione al richiamo in servizio di numerosi giovani delle province di Venezia e Treviso che avevano già assolto agli obblighi di leva per la partecipazione alla esercitazione denominata «Lupo 89» (4-03941) (risp. MARTINAZZOLI, <i>ministro della difesa</i>)	2695
CONSOLI, GIACCHÈ: sul giudizio del Governo in relazione a quanto riportato sulla Rivista Aeronautica e Difesa in merito ai gravi		FLORINO: sulla mancata assunzione per contratto di formazione-lavoro, da parte dell'Alfa-Lancia di Pomigliano d'Arco (Napoli), di	

Gennaro Albanese (4-03824) (risp. DONAT-CATTIN, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) Pag. 2697	per un intervento volto a ripristinare una corretta gestione dell'ufficio del registro di Sondrio (4-02527) (risp. FORMICA, <i>ministro delle finanze</i>) Pag. 2708
GAROFALO ed altri: sulle cause della morte di Cesare Grandinetti, dipendente della ditta Molinari di Belvedere Marittimo (Cosenza) (4-03828) (risp. DONAT-CATTIN, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 2698	MARIOTTI: per la revoca dell'ordinanza ministeriale che assegna alla regione Liguria oltre che al Veneto lo stoccaggio dei rifiuti tossici del mercantile «Jolly Rosso» (4-03805) (risp. LATTANZIO, <i>ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile</i>) 2701
GIACCHÈ: per la sollecita sistemazione dei rifiuti tossici contenuti nella nave «Jolly Rosso» attraccata nel porto di La Spezia (4-03467) (risp. LATTANZIO, <i>ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile</i>) 2700	MAZZOLA: sulla ventilata soppressione di numerose scuole elementari e medie della provincia di Cuneo (4-03297) (risp. MATTARELLA, <i>ministro della pubblica istruzione</i>) 2709
per la revoca dell'ordinanza ministeriale che assegna alla regione Liguria oltre che al Veneto lo stoccaggio dei rifiuti tossici del mercantile «Jolly Rosso» (4-03761) (risp. LATTANZIO, <i>ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile</i>) 2700	POLLICE: sull'intervento delle forze dell'ordine in occasione della manifestazione indetta il 1° marzo 1988 a San Ferdinando (Reggio Calabria) in relazione ai lavori di costruzione della centrale di Gioia Tauro (4-01226) (risp. GAVA, <i>ministro dell'interno</i>) 2710
GIANOTTI: per un intervento volto a confermare la piena autonomia dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato «G. Ferraris» di Settimo Torinese (Torino) (4-03535) (risp. MATTARELLA, <i>ministro della pubblica istruzione</i>) 2704	sulle iniziative che si intende assumere per garantire ai cittadini italiani di lingua slovena il pieno diritto all'uso della propria lingua nei rapporti con i pubblici uffici (4-01441) (risp. GAVA, <i>ministro dell'interno</i>) 2711
IMPOSIMATO ed altri: sul procedimento penale relativo all'aggiudicazione di appalti da parte delle amministrazioni comunali di Casal di Principe, Villa di Briano, Villa Literno e Frignano (Caserta) (4-03577) (risp. VASSALLI, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 2705	per la liquidazione della pensione di invalidità civile a favore di Anna Manganaro di Vico Equense (Napoli) (4-01556) (risp. GAVA, <i>ministro dell'interno</i>) 2713
MACIS ed altri: sulle iniziative assunte nei confronti del Governo del Regno Unito a seguito del grave atto di vandalismo compiuto il 29 ottobre 1989 nella spiaggia di Porto Pino (Cagliari) da un gruppo di militari inglesi (4-04013) (risp. MARTINAZZOLI, <i>ministro della difesa</i>) 2705	sulla collaborazione di esperti di vari paesi europei e di dirigenti dei servizi segreti degli USA e dell'URSS nelle indagini relative al sequestro di Aldo Moro (4-02426) (risp. GAVA, <i>ministro dell'interno</i>) 2713
MANCIA: sui provvedimenti che si intende adottare per la definizione delle pratiche relative al riconoscimento del diritto alla pensione sociale ai cittadini invalidi ultrasessantacinquenni, giacenti presso le prefetture (4-01824) (risp. GAVA, <i>ministro dell'interno</i>) 2706	sul controllo, da parte dell'ufficio delle imposte dirette di Gela (Caltanissetta), delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati anziché di quelle delle fasce di reddito a rischio (4-02607) (risp. FORMICA, <i>ministro delle finanze</i>) 2714
MANTICA: per un intervento volto a ripristinare una corretta gestione degli uffici delle imposte dirette di Sondrio e sull'opportunità di evitare che l'ex direttore dell'ufficio del registro sia chiamato a dirigere l'ufficio IVA (4-01457) (risp. FORMICA, <i>ministro delle finanze</i>) 2707	sulla legittimità delle procedure seguite dal Ministero della difesa nell'affidamento alla ditta Intermarine della fornitura di sei cacciamine alla Marina militare (4-03225) (risp. MARTINAZZOLI, <i>ministro della difesa</i>) 2715
	sulla lottizzazione di villa Doria Spinola a Genova e sulla veridicità della notizia secondo la quale la società che gestisce l'operazione avrebbe usufruito dei finanziamenti previsti per i mondiali di calcio del 1990 (4-03351) (risp. CARRARO, <i>ministro del turismo e dello spettacolo</i>) 2717
	per la sollecita definizione delle pratiche di reversibilità delle pensioni a favore di Giovan-

na Cabrini di Roma (4-03373) (risp. BUBBICO, sottosegretario di Stato per il tesoro) Pag. 2717		TRIPODI: per la revoca, da parte della direzione generale per l'istruzione tecnica, degli addebiti contestati alla professoressa Maria Quattrone, docente presso l'istituto tecnico commerciale «Ferraris» di Reggio Calabria (4-03896) (risp. MATTARELLA, ministro della pubblica istruzione) Pag. 2729	
per un intervento volto a rivedere la proposta avanzata dall'ufficio scolastico provinciale di Roma relativa alla fusione tra l'istituto tecnico per geometri «Ugo Bordoni» e l'istituto tecnico commerciale «Ceccherelli» (4-03775) (risp. MATTARELLA, ministro della pubblica istruzione) 2718		VETTORI: sullo stato di attuazione della legge 8 agosto 1980, n. 434, concernente la valutazione onorifica delle funzioni di comando riconosciute agli ex combattenti della guerra di liberazione (4-02507) (risp. MARTINAZZOLI, ministro della difesa) 2730	
PONTONE: sui provvedimenti che si intende adottare per fronteggiare l'intensissimo traffico di stupefacenti che si svolge lungo il litorale di Castelvolturno (Caserta) (4-02269) (risp. GAVA, ministro dell'interno). 2725		VISIBELLI: sui motivi del mancato pagamento ai dipendenti del Ministero delle finanze della regione Puglia del compenso incentivante per l'anno 1988 (4-02197) (risp. FORMICA, ministro delle finanze) 2731	
SANESI: sulla collocazione a Firenze della Scuola allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (4-03802) (risp. MARTINAZZOLI, ministro della difesa) 2726		per il sollecito pagamento del compenso incentivante per l'anno 1988 ai dipendenti del Ministero delle finanze della regione Puglia (4-02377) (risp. FORMICA, ministro delle finanze) 2731	
STRIK LIEVERS: sull'atteggiamento discriminatorio assunto nei confronti della professoressa Antonia Romagnoli, docente del liceo classico «Carducci» di Milano, a causa dei suoi metodi di insegnamento (4-03776) (risp. MATTARELLA, ministro della pubblica istruzione) 2726		per l'istituzione a Canosa di Puglia (Bari) di una tenenza dell'Arma dei carabinieri (4-02577) (risp. GAVA, ministro dell'interno) 2733	
TORNATI ed altri: sulla concessione dell'autorizzazione alla sperimentazione del quarto e quinto anno unicamente alle scuole magistrali convenzionate (4-03751) (risp. MATTARELLA, ministro della pubblica istruzione) 2728		sulla opportunità di istituire, in attesa di un provvedimento che abolisca gli esami di riparazione, dei corsi scolastici estivi che consentano agli studenti rimandati di conseguire presso la propria scuola un'adeguata preparazione integrativa per sostenere gli esami suddetti (4-03534) (risp. MATTARELLA, ministro della pubblica istruzione) 2734	

BOSSI. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che il signor Massimiliano Galimberti, nato a Milano il 27 maggio 1968, presta attualmente servizio di leva presso la caserma «R. Libroia», via San Francesco 1, Nocera Inferiore (Salerno) (secondo battaglione SMICA - V compagnia);

considerato che lo stesso ricopre la carica di consigliere comunale al comune di Verano Brianza (Milano) e pertanto ha inoltrato, in data 9 ottobre 1989, al comando di appartenenza domanda di avvicinamento ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 11 luglio 1978, n. 382;

rilevato che a tutt'oggi il competente organo di questo Ministero non ha preso provvedimenti in merito, impedendo al signor Galimberti l'espletamento delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta, l'interrogante chiede di conoscere lo stato della relativa pratica.

(4-04048)

(8 novembre 1989)

RISPOSTA. - Il militare Massimiliano Galimberti, incorporato il 27 settembre 1989, dopo il periodo di addestramento presso la scuola di commissariato di Nocera Inferiore (Salerno), è stato trasferito, in accoglimento di sua istanza, al distretto militare di Monza per consentirgli l'espletamento delle funzioni connesse alla carica elettiva che ricopre.

Il Ministro della difesa

MARTINAZZOLI

(20 gennaio 1990)

BOZZELLO VEROLE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che l'amministrazione regionale del Piemonte in data 27 febbraio 1989 ha presentato al Ministero della protezione civile, ai sensi della legge n. 470 del 1987 («Provvidenze a favore dei settori produttivi colpiti da eventi alluvionali dell'estate 1987»), una relazione sui danni subiti dalle aziende produttive piemontesi che ammontano complessivamente a 36,4 miliardi di lire, di cui 19,3 miliardi relativi ai comuni di cui alla lettera a) e 17,1 miliardi riguardanti i comuni della lettera b) dell'articolo 1 della legge n. 470 del 1987;

che, a distanza di oltre due anni dalla data dell'alluvione, le aziende non hanno ancora ricevuto nessun indennizzo, mentre alcune imprese versano in situazioni finanziarie disastrose ed altre sono state costrette a chiudere la loro attività;

che dopo numerosi solleciti pare che qualcosa si stia muovendo; risulta infatti che gli uffici della Protezione civile stiano predisponendo i provvedimenti di loro competenza, ma solo per le aziende ubicate nei comuni di cui alla lettera *a*), in quanto risulterebbero esauriti i fondi destinati ai comuni di cui alla lettera *b*),

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per evitare che le aziende del Piemonte, già fortemente penalizzate dalla lunga attesa, rimangano definitivamente deluse da un eventuale mancato indennizzo, che ne comporterebbe la stessa sopravvivenza. Sul piano della credibilità la questione sta diventando insostenibile, con pessima figura delle istituzioni;

se il Ministro competente non ritenga di fare in modo che il problema sia risolto positivamente con la massima sollecitudine.

(4-04109)

(16 novembre 1989)

RISPOSTA. - Con ordinanza n. 1826/FPC datata 17 novembre 1989, si è provveduto alla ripartizione dei fondi disposti dall'articolo 5 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, relativamente alle imprese con sede nei comuni di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 del citato decreto-legge.

Per quanto riguarda il disposto di cui alla lettera *b*) del medesimo articolo, si rappresenta che con ordinanza n. 1315/FPC del 27 dicembre 1987 il Ministro *pro tempore* assegnava la somma di lire 10.837.500.000 alla regione Emilia-Romagna per la ricostruzione dell'industria di laterizi Santa Lucia, sita nel comune di Medesano (Parma).

La predetta ordinanza veniva impugnata da altre ditte dell'area davanti al TAR competente, che annullava il provvedimento.

Avverso la sentenza del TAR dell'Emilia-Romagna - sezione di Parma veniva presentato appello al Consiglio di Stato che, in data 13 giugno 1989, accoglieva la domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata.

Allo stato, si è in attesa della decisione del Consiglio di Stato, e per tale motivo, il servizio competente, nell'incertezza dell'ammontare della disponibilità, non ha disposto la ripartizione dei fondi.

*Il Ministro senza portafoglio
per il coordinamento della protezione civile*

LATTANZIO

(13 gennaio 1990)

CARLOTTO. - *Ai Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso:

che in questi ultimi anni si sta paurosamente diffondendo, sempre più, la malattia «X», comunemente nota come «malattia emorragica virale del coniglio», che provoca gravissimi danni ai produttori di carni cunicole;

che tali produttori si sentono abbandonati dall'autorità competente nella lotta contro tale malattia;

che, in particolare, lamentano che il Ministro della sanità, nonostante le ripetute sollecitazioni da parte delle associazioni di categoria, inspiegabilmente non ha ancora autorizzato la distribuzione del vaccino messo a punto dagli istituti zooprofilattici di Brescia, Perugia e Teramo;

che in Spagna la malattia di cui sopra è stata praticamente debellata con l'utilizzazione di vaccini similari e che, pertanto, non si comprendono le motivazioni che hanno finora indotto il Ministero italiano a procrastinare la concessione dell'autorizzazione alla distribuzione di tale vaccino;

che tale ritardo serve solo agli speculatori che distribuiscono il vaccino a lire 1.000 alla dose contro il costo all'origine di lire 200;

che la malattia emorragica di cui sopra distruggerà la conigliicoltura italiana se si ritardano ulteriormente i provvedimenti invocati, con grave danno agli imprenditori e alle loro famiglie,

l'interrogante chiede di conoscere quali motivi ostino alla concessione dell'autorizzazione della distribuzione del vaccino di cui sopra e quali provvedimenti il Ministro dell'agricoltura e delle foreste intenda adottare per risarcire gli allevatori cunicoli dei danni patiti a causa del diffondersi della citata malattia «X».

(4-04166)

(30 novembre 1989)

RISPOSTA. - In merito alle preoccupazioni esternate dall'onorevole interrogante nell'atto cui si risponde, per la progressiva diffusione della cosiddetta «malattia emorragica virale» del coniglio, responsabile di gravi danni agli allevamenti del settore, si rileva quanto segue.

È doveroso premettere che questa amministrazione, sotto il profilo della profilassi zoo-sanitaria di competenza, cura con ogni consentita attenzione la tutela del settore cunicolo nazionale e si è sempre adoperata per garantire in tale ambito la razionale utilizzazione della zootecnia cosiddetta «minore», favorendo l'adozione di misure igienico-sanitarie, in campo agricolo, atte a preservare anche il patrimonio cunicolo.

Riguardo, in particolare, alla «malattia emorragica virale», è stata da tempo avviata la richiesta di una serie di informazioni alle regioni, estese anche al censimento del patrimonio cunicolo.

I relativi «dati», tuttavia, tardano a venire, e si ha l'impressione che si stiano incontrando contrattempi notevoli in tale rilevamento, determinati da vari fattori, locali o territoriali.

Nel frattempo, quindi, si è ritenuto opportuno affrontare il problema della «malattia emorragica virale» sotto il profilo dell'inserimento di tale infezione nell'elenco di cui all'articolo 1 del regolamento di polizia veterinaria, dell'attuazione di eventuali piani di vaccinazione, nonché del richiamo alla legge n. 218 del 1988.

Inoltre, si sono intensificate opportunamente le misure di profilassi in fase di importazione, come pure i paralleli controlli in campo nazionale.

L'intera problematica è stata, poi, sottoposta all'esame del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 luglio 1989.

Ne è derivato un articolato dibattito, dal quale sono emersi i seguenti elementi di valutazione:

a) la «malattia emorragica virale» dei conigli è ormai diffusa su tutto il territorio nazionale;

b) i dati contrastanti finora acquisiti circa l'impiego di un vaccino «grezzo», ottenuto cioè con omogenato d'organo di animali infetti, suggeriscono, per il momento, di non intraprendere la vaccinazione sul campo, prima di aver ottenuto dati sperimentali più probanti;

c) è necessario che tale malattia venga inserita nell'«elenco delle malattie infettive e diffusive» e, come tale, sia soggetta a tutti i provvedimenti di polizia sanitaria atti ad impedirne l'ulteriore diffusione. In particolare, si è rilevata l'opportunità dello *stamping out* di tutti gli animali presenti negli allevamenti infetti e della distruzione delle relative carcasse mediante incenerimento;

d) le importazioni di carni di coniglio (fresche e/o congelate), di conigli vivi e soprattutto di lepri per ripopolazione debbono essere temporaneamente sospese o, comunque, ammesse soltanto dai paesi indenni dalla malattia.

È stato acclarato, altresì, che in una riunione di esperti comunitari dei paesi CEE, proposta dall'Italia e tenutasi in data 14 febbraio 1989, gli unici paesi membri ad aver dichiarato ufficialmente la presenza della malattia nel proprio territorio erano stati Italia, Germania, Spagna e Portogallo, mentre i restanti si erano dichiarati «indenni», pur non essendo in grado di fornire una solida base tecnica a quanto dichiarato, se non una rilevazione di mortalità e patologia negli allevamenti nazionali non lontana dalla media. Da rilevare, in particolare, che la Spagna, già all'epoca, aveva adottato un programma di sperimentazione sull'uso del vaccino in diversi allevamenti cunicoli, sia industriali che «familiari».

Detta riunione, quindi, non aveva consentito di pervenire ad un accordo sulle garanzie esigibili per gli scambi intracomunitari di conigli e di lepri, sì da scongiurare almeno il rischio di lasciare alle autorità nazionali dei singoli paesi membri la decisione di bloccarne le importazioni, nè - d'altra parte - si era raggiunto un accordo sulla necessità di inserire questa malattia nella lista delle malattie «a denuncia obbligatoria», decisione - questa - che avrebbe portato, almeno, ad una maggiore certezza sulla reale estensione della malattia nella Comunità.

Nei giorni 22-26 maggio 1989, in sede di 57^a sessione generale dell'OIE, era stato poi riaffrontato il problema, senza che fosse neanche allora possibile arrivare ad una posizione unanime, cosicché le indicazioni riprese dall'Office erano state le stesse di detto gruppo di esperti comunitari. Le conclusioni della 57^a sessione dell'OIE, infatti, possono schematicamente così riassumersi:

inserimento della «malattia virale emorragica» del coniglio nella lista «B»;

mantenimento della denominazione della malattia attualmente in uso, dato che l'estensione alle lepri delle specie interessate avrebbe comportato un supplemento di sperimentazione;

le misure di controllo, intese come linee-guida da seguire nell'ambito dei focolai, verranno sottoposte all'esame dei delegati OIE nella prossima 58^a sessione generale (1990).

Valutato l'insieme di tali elementi, il Consiglio superiore di sanità, pur prendendo atto che la competente direzione generale dei servizi veterinari di questo Ministero riteneva di aver acquisito elementi necessari e sufficienti per predisporre gli atti preliminari intesi a rendere obbligatoria la denuncia di questa malattia, sottoponendola al provvedimento di polizia veterinaria *ex* articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954, dopo approfondita discussione concludeva, nondimeno, che - al momento - debba persistere il sistema della segnalazione del focolaio infetto, in attesa che l'apposito gruppo di studio, in materia operante presso l'Istituto superiore di sanità, sia in grado di suggerire conclusive indicazioni al riguardo.

In sostanza, ancorchè in ambito CEE sia emerso un orientamento favorevole all'emanazione di una diretta sanitaria sul settore cunicolo, estesa anche alla profilassi di detta malattia, nelle more di tale armonizzazione permane a ciascuno Stato membro la facoltà di decidere autonomamente.

È, quindi, intento dei competenti servizi di questo Ministero operare in tal senso, nel modo più tempestivo ed efficace possibile, a salvaguardia della sanità degli allevamenti nazionali del settore, avvalendosi - ovviamente - di tutti i contributi tecnico-scientifici che verranno offerti, come è auspicabile, dagli esperti interessati.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità

BRUNO

(21 dicembre 1989)

CARLOTTO, MAZZOLA. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso:

che la società ICS - Industria chimica Stura spa, con sede e stabilimento in Sant'Albano Stura (Cuneo), produttrice di resine sintetiche (resine fenoliche, resine amminiche eterificate, resine alchidiche o gliceroftaliche, resine melaminiche ed ureiche, resine poliestere sature in polvere, eccetera), dal cui processo produttivo derivano, tra l'altro, rifiuti liquidi tossici, nocivi e speciali, tra cui acque di decantazione e distillazione delle resine fenoliche per filtri, acque di esterificazione e di eterificazione ed acque provenienti dalla colonna di rettifica, ha chiesto alla regione Piemonte (assessorato all'ambiente) l'autorizzazione ad attivare un impianto di termodistruzione dei rifiuti suddetti, impianto che risulta già costruito;

che la società ha predisposto, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, uno studio per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) dell'impianto suddetto;

che dall'esame di detto studio emergono notevoli perplessità in ordine alla compatibilità del funzionamento dell'impianto con l'ambiente naturale ed antropico della zona, perplessità evidenziate anche dalla competente USL n. 62 di Fossano ed espresse con lettera n. 973/A del 20 settembre 1988;

che tali perplessità traggono origine essenzialmente dalle seguenti considerazioni:

a) incertezza sul tipo e quantità di emissioni in atmosfera essendosi effettuate prove su un impianto sperimentale, in condizioni, quindi, nettamente diverse da quelle della normale produzione (l'impianto sperimentale è 2,5 volte più piccolo di quello definitivo): dalla relazione emerge, tra l'altro, che non è stata rilevata - ma non viene esclusa - la presenza di diossina;

b) impianto progettato per funzionare sempre al massimo della sua potenzialità e quindi al limite della pericolosità (quantitativo di rifiuti da smaltire: 445 chilogrammi all'ora - potenzialità dell'impianto: 500 chilogrammi all'ora);

c) incertezza sulle condizioni meteorologiche ed in particolar modo sull'intensità e sulla direzione dei venti; nello studio di VIA è prevista l'inattività dell'impianto per circa cento giorni all'anno (corrispondenti ad un presunto stato di condizioni meteorologiche sfavorevoli) ma, trattandosi di un dato incerto, è evidente che se le giornate di inattività dovessero superare tale limite l'impianto - che già lavora in condizioni prossime alla saturazione - potrebbe non essere più in grado di smaltire i rifiuti accumulatisi;

d) probabilità accentuata di ricaduta di agenti inquinanti sul suolo e - a seguito del dilavamento e della accertata alta permeabilità dei terreni - conseguente pericolo di inquinamento dei corsi d'acqua superficiali e sotterranei nonché del suolo medesimo;

e) ubicazione dell'impianto in zona di spiccata vocazione agricola (dalla regione Piemonte indicata in classe prima e seconda);

che le popolazioni del comune di Sant'Albano Stura e dei comuni limitrofi (Montanera, Morozzo, Trinità, Rocca de' Baldi, Magliano Alpi, Salmour, Fossano), informate dell'iniziativa *de quo*, sollevano legittime proteste per il pericolo che su loro incombe dall'attivazione dell'impianto, anche considerando che esse paventano che nell'impianto stesso vengano poi fatti confluire rifiuti provenienti da altre fonti;

che in proposito sono state tenute affollate riunioni assembleari delle popolazioni interessate nonché consigli comunali aperti, in occasione dei quali sono state elevate vibratissime e motivate proteste con minacce di turbative dell'ordine pubblico;

che la giunta della regione Piemonte, dopo alcuni rinvii, il giorno 19 ottobre 1989 si è espressa sfavorevolmente in merito all'attivazione dell'impianto in questione,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga, in sede di esame della VIA previsto dall'articolo 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, previo accertamento della fondatezza di quanto succintamente esposto in premessa, di doversi pronunciare negativamente sulla compatibilità ambientale dell'attivazione dell'impianto in carenza delle garanzie assolute richieste e giustamente pretese dalle popolazioni interessate.

(4-03994)

(25 ottobre 1989)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, si precisa che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, alla regione compete autorizzare enti od imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, prodotti da terzi, e quello dei rifiuti tossici e nocivi.

La stessa regione deve provvedere, inoltre, alla istruttoria dei progetti dei nuovi impianti di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti speciali e tossico-nocivi, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

L'articolo 6 della legge 9 novembre 1988, n. 475, recante «Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali», prevede una procedura di accelerazione delle procedure autorizzatorie.

Fino al 31 dicembre 1989, l'approvazione regionale dei progetti deve essere disposta o denegata entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda agli uffici competenti.

In caso di mancata decisione, decorso detto termine, è ammesso il ricorso al Ministro dell'ambiente.

La regione dovrà provvedere entro e non oltre il 1° dicembre (data di scadenza, per l'accettazione o il diniego dell'autorizzazione, dei 60 giorni previsti dalla legge).

Il Ministero dell'ambiente, per il momento, non può assumere iniziative e, comunque, un suo intervento è subordinato al ricorso della società.

Il Ministro dell'ambiente

RUFFOLO

(7 dicembre 1989)

CASCIA, NOCCHI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che con provvedimento ministeriale è stata decisa la soppressione, fin dal corrente anno scolastico, del convitto annesso all'istituto professionale per l'agricoltura di Monte Roberto-Jesi (Ancona);

che il TAR del Lazio, con propria sentenza, ha sospeso l'efficacia di tale provvedimento ministeriale,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ravvisi la necessità, così come si auspica, di procedere alla immediata riapertura del convitto per evitare una situazione di illegittimità e di revocare il provvedimento di chiusura, previa verifica del numero dei convittori e semiconvittori iscritti, che risulta essere superiore al limite minimo stabilito dalla normativa, anche in considerazione della possibilità di utilizzazione del convitto da parte di studenti di altre scuole superiori di Jesi, così come previsto dalla recente normativa non ancora applicata.

(4-03939)

(18 ottobre 1989)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si premette che sono stati disposti accertamenti ispettivi al fine di verificare, in relazione alle effettive esigenze dell'utenza scolastica, l'esistenza delle condizioni necessarie per autorizzare, in esecuzione delle ordinanze emesse dal TAR del Lazio, la riapertura del convitto annesso all'istituto professionale per l'agricoltura di Monteroberto.

Da tali accertamenti è emerso che i locali messi a disposizione dai comuni di Monteroberto e di Jesi per il funzionamento del convitto nell'anno scolastico in corso non sono dotati della certificazione prescritta dalla legge in materia di agibilità statica, idoneità sanitaria, prevenzione antincendio e antinfortunistica.

Sulla base dei contatti, che l'ispettore preposto alle indagini ha avuto direttamente con gli allievi e le loro famiglie, si è avuto altresì modo di constatare che sui 31 alunni - che risultano aver presentato domanda per l'anno 1989-90 - soltanto 10 hanno confermato di essere effettivamente interessati a frequentare il convitto per evitare il disagio di raggiungere giornalmente l'istituto di Monteroberto da località distanti.

Per sopperire, comunque, alle esigenze di questi 10 alunni, le competenti amministrazioni comunali non hanno mancato di adottare le necessarie iniziative.

Per le succitate risultanze ispettive - che hanno dimostrato l'inesistenza delle condizioni richieste per la riapertura del convitto - si è ritenuto, pertanto, di interporre appello al Consiglio di Stato avverso le ordinanze emesse dal TAR del Lazio, di cui è cenno nell'interrogazione.

Per quanto riguarda, ad ogni modo, l'iscrizione ai convitti annessi agli istituti tecnici e professionali di alunni frequentanti altre istituzioni scolastiche della zona, si ricorda che siffatta possibilità è consentita dalla legge n. 251 del 24 giugno 1988, disciplinante la materia, a condizione che l'iscrizione di allievi non provenienti dall'istituto cui il convitto è annesso... «non comporti modifiche alla consistenza organica del personale in servizio».

D'altra parte, il convitto annesso è un'istituzione di supporto ai singoli istituti tecnici e professionali e trova la sua giustificazione solo in presenza di una congrua domanda proveniente dagli stessi istituti, tenuto conto del costo che il relativo servizio comporta per l'erario dello Stato.

Il Ministro della pubblica istruzione

MATTARELLA

(9 gennaio 1990)

CONSOLI, GIACCHÈ. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che, come riportato nel numero di giugno 1989 della «Rivista Aeronautica e Difesa», negli USA è aperta una discussione sulla pericolosità di alcune installazioni radar - come l'AN/FPS 115 «Pave Paws» - in quanto si teme che le potenti emissioni dei radar possano interferire con l'elettronica dei velivoli e far entrare in funzione le valvole di scarico del combustibile ed i dispositivi di lancio delle armi di bordo: tale discussione ha portato comunque l'US Air Force a compilare una mappa classificata *top secret* di 300 potenti installazioni radar degli USA che i suoi piloti devono aver cura di evitare, si chiede di sapere se radar di questo tipo siano installati in Italia e, nel caso, quali iniziative si intenda assumere per evitare i pericoli che ne conseguono.

(4-03680)

(25 luglio 1989)

RISPOSTA. – Radar del tipo «Pave Paws» non sono installati nè su di unità navali, nè in stazioni radar costiere.

Si soggiunge che Esercito e Aeronautica non dispongono di radar del tipo citato.

L'Esercito, peraltro, in tale settore si premunisce dall'insorgere di eventuali rischi, sottoponendo tutti i suoi mezzi e materiali in fase sperimentale a prove di compatibilità elettromagnetica.

Il Ministro della difesa

MARTINAZZOLI

(18 gennaio 1990)

CORLEONE. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il signor Luca Valt, nato a Milano il 20 maggio 1966, è stato dichiarato rivedibile alla visita militare, effettuata nel 1984, a causa di un difetto congenito al cuore;

che l'anno successivo è stato dichiarato «abile» e nella documentazione dell'ospedale di Baggio si leggeva testualmente «momentaneamente il cuore è a posto»;

che nel maggio 1988 il signor Luca Valt ha contratto una grave – ancorchè rara e poco conosciuta – malattia, chiamata sarcoidosi;

che dal giugno 1988 è sottoposto a terapia cortisonica che – come risulta dalla documentazione rilasciata dal dottor Fabiani, assistente presso l'istituto di medicina interna e fisiopatologia medica dell'Ospedale maggiore di Milano – dovrà proseguire senz'altro tutto l'anno in corso, con la necessità di controlli pneumologici ogni due mesi;

che, nonostante tutto ciò sia ampiamente documentato, il signor Valt è stato sottoposto ad altre tre visite, in tre successive settimane, fra il mese di febbraio e quello di marzo 1989, disposte dall'autorità sanitaria militare;

che al termine di questo faticoso e probabilmente evitabile *iter* il signor Valt è stato invitato a presentarsi per un'ulteriore visita il 7 agosto 1989,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga che l'operato delle autorità sanitarie e militari sia stato in questa vicenda assolutamente censurabile, per la superficialità e lo scarso rispetto delle condizioni di salute in cui si trova il signor Valt, costretto a ripetere le medesime visite e analisi a brevissima distanza l'una dall'altra;

se non si ritenga necessario addivenire alla rapida conclusione della vicenda che vede coinvolto il signor Valt il quale vede allontanarsi la definizione del suo caso, con gravi conseguenze anche per quanto riguarda la possibilità di svolgere attività lavorativa, in mancanza del foglio di congedo.

(4-03092)

(29 marzo 1989)

RISPOSTA. – Il giovane Luca Valt è stato ricoverato, durante la visita di leva, presso l'ospedale di Milano, dal quale, in data 26 aprile 1984, è stato dimesso con diagnosi di «lievi disturbi funzionali ricontrrollabili» e, pertanto, dichiarato «rivedibile».

Di nuovo ricoverato l'anno successivo, è stato dimesso il 29 maggio 1985 con diagnosi di «non infermità cardiologica in atto» e, quindi, con giudizio di idoneità.

Dopo aver fruito di rinvii a domanda perchè studente, nel 1988 il giovane è stato interessato nuovamente alla chiamata alle armi con il 3° contingente. Sottoposto, presso l'ospedale militare di Milano, a nuovi accertamenti sanitari per sarcoidosi riscontrata presso enti sanitari civili, il giovane, dopo un ulteriore periodo di non idoneità, è stato riformato.

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

(18 gennaio 1990)

COVELLO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 23 agosto 1988, recante le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1988-1990 del 9 giugno 1988, relativo al personale del comparto scuola, dopo aver stabilito al comma 1 che le nuove misure degli stipendi hanno effetto anche sull'indennità di buonuscita, al comma successivo recita: «I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze previste dall'articolo 3 e nelle percentuali di cui all'articolo 4, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale»;

che le scadenze e le percentuali previste dagli articoli 3 e 4 sono il 1° luglio 1988, nella misura del 22 per cento, il 1° luglio 1989, nella misura del 65 per cento, comprensiva dell'incremento del 22 per cento, il 1° maggio 1990, per l'intero ammontare;

che in applicazione di tale normativa in data 8 maggio 1989 il Ministero della pubblica istruzione ha diramato ai sottoindicati uffici la circolare n. 151, riguardante il trattamento di quiescenza e di previdenza;

che, per quanto riguarda l'indennità di buonuscita, *sub c)*, in palese contrasto con quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988, il Ministero dispone che per il personale cessato dal servizio dal 2 luglio 1988 l'indennità di cui si discorre sia calcolata in base al trattamento economico attribuito alla data di effettiva estinzione del rapporto d'impiego, il che significa che tutto il personale andato in pensione dal 1° settembre 1988 ha avuto una buonuscita calcolata solo sul 22 per cento degli aumenti e coloro che hanno lasciato il servizio attivo il 1° settembre 1989 avranno detta indennità rapportata al 65 per cento degli aumenti;

che il testo conclude: «Saranno fornite ulteriori istruzioni circa la possibilità di rideterminare l'indennità sulla base dell'intero beneficio economico... qualora l'ENPAS, con il quale sono in corso contatti, esprima al riguardo parere favorevole»,

si chiede di sapere:

1) perchè il Ministro *pro tempore* della pubblica istruzione abbia subordinato, disattendendo la lettera e lo spirito del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988, la possibilità della rideterminazione dell'indennità al parere favorevole dell'ENPAS;

2) che cosa intenda fare l'attuale Ministro della pubblica istruzione per sbloccare la situazione.

(4-04222)

(19 dicembre 1989)

RISPOSTA. - La questione riguardante le modalità di calcolo della indennità di buonuscita nei confronti del personale del comparto della scuola che cessi dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale, stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, è stata sottoposta all'attenzione del Ministero del tesoro.

Detto Dicastero in data 7 luglio 1989 ha espresso l'avviso che deve sussistere corrispondenza tra retribuzione assoggettata a contribuzione e quella da considerare ai fini del calcolo della indennità di buonuscita, in quanto a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, detta indennità è liquidata con riferimento alla base contributiva, vale a dire all'ultimo stipendio o retribuzione assoggettata a contribuzione al momento della cessazione dal servizio del dipendente.

Tale corrispondenza verrebbe a mancare qualora venissero prese a base, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza anteriore al 1° maggio 1990, le misure degli stipendi e delle indennità di funzione fissate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988 con la decorrenza innanzi citata.

Pertanto, ove dovesse derogarsi a tale criterio normativo, sarebbe necessaria l'adozione di un apposito provvedimento legislativo che individui i mezzi di copertura finanziaria, dovendo considerare l'onere differenziale tra la indennità di buonuscita, calcolata sulla retribuzione sottoposta a contribuzione, e quella calcolata sulla retribuzione maggiore che non ha fornito oggetto di contribuzione.

Il medesimo Dicastero ha evidenziato inoltre che dalla formulazione delle disposizioni contenute negli articoli 5, comma 2, e 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988 non può farsi discendere il diritto alla liquidazione dell'indennità di buonuscita sulla base dell'intero miglioramento contrattuale anche nei confronti del personale cessato dal servizio in epoca precedente all'ultima decorrenza prevista per la corresponsione dei miglioramenti stessi, considerate le presenze dell'inciso «con diritto a pensione» il quale pone la condizione che sia una prestazione periodica da corrispondere, commisurata a miglioramenti aventi decorrenza successiva a quella della cessazione dal servizio dei dipendenti.

In ogni caso va aggiunto che l'adeguamento periodico collegato alle scadenze contrattuali dei trattamenti in capitali, quale l'indennità di buonuscita, non può essere ipotizzato, considerato che un trattamento di fine rapporto, per principio di carattere generale, non viene rideterminato successivamente alla data di cessazione del rapporto medesimo per miglioramenti economici intervenuti quando l'interessato non è più in servizio.

Detto orientamento espresso dal Dicastero del tesoro è stato ribadito dal medesimo in data 14 ottobre 1989 e risulta condiviso anche dal Dipartimento per la funzione pubblica.

Il Ministro della pubblica istruzione

MATTARELLA

(9 gennaio 1990)

DIANA. - *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* - Premesso: che nei giorni 29 e 30 ottobre 1989 si sono svolte in Roma le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali;

che i nostri connazionali all'estero sono stati invitati a votare attraverso l'invio di una cartolina firmata dal commissario straordinario,

l'interrogante chiede di conoscere:

i motivi per cui in detta cartolina non sia specificato l'indirizzo dell'ufficio elettorale comunale;

i motivi per cui non si ritenga opportuno inviare direttamente il certificato elettorale;

quali criteri presiedano alla individuazione delle sezioni elettorali per i connazionali all'estero ed i motivi per cui non si sia ritenuto opportuno indicare la sezione relativa alla precedente residenza in Roma.

(4-04032)

(6 novembre 1989)

RISPOSTA. - Le questioni cui fa riferimento l'onorevole interrogante hanno formato oggetto di relazione del Governo al Parlamento in occasione dello svolgimento di interpellanze e di un'interrogazione riguardanti le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali a Roma.

Si allega, a tal fine, il testo della risposta fornita dal Sottosegretario delegato, onorevole Spini, nella seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati dell'8 novembre 1989, pubblicato sul resoconto stenografico di pari data.

Il Ministro dell'interno

GAVA

(14 dicembre 1989)

ALLEGATO

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Signor Presidente, onorevoli deputati, per un Sottosegretario rappresentare il Governo in un'occasione così importante è da un lato lusinghiero, dall'altro lato anche estremamente impegnativo, e ciò per la delicatezza dell'argomento, che investe la stessa fonte della legittimità democratica delle istituzioni, cioè il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, in questo caso, relative al comune di Roma.

È quindi necessario svolgere questi compiti alla luce di due principi: la ricerca della verità, che sola può rimediare ad una serie di fatti non decorosi per il paese, per le sue istituzioni, anche per il loro riflesso all'estero, ed il senso dello Stato, che ci deve orientare alla stretta ricerca della verità, evitando da qualsiasi parte ogni strumentalizzazione contingente.

Il 29-30 ottobre scorso hanno avuto luogo in Roma le consultazioni amministrative per il consiglio comunale ed i consigli circoscrizionali. Tutti noi sappiamo che si è trattato di consultazioni di particolare complessità, solo se si pensa che l'intero territorio cittadino è stato interessato alla presentazione di 23 liste comunali per 1.494 candidati e che in tutte le circoscrizioni sono state presentate 304 liste per un totale di 5.859 candidati. È un dato che dò senza altri commenti.

Nella fase conclusiva delle operazioni elettorali si sono verificate alcune irregolarità di carattere procedurale, connesse alla comunicazione e alla pubblicizzazione dei risultati, che hanno proiettato dubbi e perplessità sulla reale attribuzione dei voti e sull'attendibilità complessiva della consultazione.

Sono questi i fatti cui si richiamano tutte le interpellanze e l'interrogazione iscritte all'ordine del giorno, che hanno come primi firmatari gli onorevoli Del Pennino, Teodori, Calderisi, Zangheri, Rotiroti, Caria, Maceratini, Russo Spena, Bassanini, Rosa Filippini, Battistuzzi, Cursi, Franco Russo e Mensurati. Essi hanno chiesto di conoscere la valutazione del Governo sull'intera questione, con particolare riferimento alle iniziative da assumere per la verifica della regolarità delle operazioni elettorali, l'accertamento delle ragioni che hanno determinato gli errori e l'individuazione delle concrete responsabilità. In particolare, poi, da parte degli onorevoli Teodori, Zangheri e Bassanini vengono chieste precisazioni e valutazioni sul funzionamento della legge 8 marzo 1989, n. 95 (che, come è noto, ha introdotto norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore e di segretario di seggio elettorale), oltre che proposte di eventuali correttivi legislativi.

Devo premettere che non sarò molto breve, e non per una mancanza di rispetto verso chi mi ascolta ma, al contrario, per cercare, nei limiti del possibile, di rispondere a tutti gli interrogativi, o per lo meno a molti di questi.

L'amministrazione dell'interno attribuisce naturalmente la massima importanza all'obiettivo di assicurare il più scrupoloso rispetto della volontà espressa dai cittadini in occasione delle consultazioni elettorali politiche ed amministrative. Non potrebbe che essere così, in quanto la vita democratica si basa sulla tutela di questo principio, che tra l'altro oggi vediamo con molto compiacimento allargarsi sul piano planetario, mentre in passato sembrava in qualche modo ridursi. Il compito del Governo, nell'ambito delle sue competenze, è quello di continuare ad assicurare la libera espressione della volontà dei cittadini, predisponendo tutte le misure necessarie per evitare l'insorgenza di dubbi ed incertezze sull'attuale sistema elettorale e sui meccanismi predisposti dalla Costituzione a tutela e garanzia dei cittadini.

Sono queste le ragioni che hanno indotto il Governo, e per esso il sottoscritto, nella sua veste di Sottosegretario all'interno delegato alle

specifiche questioni elettorali, a rispondere prontamente all'invito rivolto da questa Assemblea di riferire sui fatti di Roma, anche se - lo devo premettere, ricordare e sottolineare - il processo legalmente rilevante dello scrutinio dei risultati elettorali e della proclamazione formale degli eletti è tutt'ora in corso presso l'ufficio elettorale centrale e su di esso non abbiamo in questa fase la competenza di pronunciarci, anzi sarebbe scorretto da parte nostra intrometterci.

Prima di rispondere agli specifici quesiti formulati dagli onorevoli interpellanti e dall'onorevole interrogante, desidero tuttavia ribadire il pieno e totale impegno del Ministero dell'interno nel fornire al commissario straordinario ogni apporto e collaborazione per consentirgli di pervenire alla causa delle disfunzioni nella diffusione dei dati da parte del comune di Roma. Contestualmente a ciò, è comunque in corso - come è noto - un'indagine della procura della Repubblica di Roma.

Desidero ribadire per altro - la cosa non è stata molto chiara all'inizio - che le disfunzioni relative alla comunicazione dei dati, per quanto gravi e negative, non sono suscettibili di influire in alcun modo sulla reale attribuzione dei voti e quindi sui risultati elettorali definitivi, restando circoscritte al momento della prima informazione al pubblico. L'attribuzione dei risultati definitivi - lo si è già rilevato - ricade infatti nell'esclusiva attribuzione dell'ufficio elettorale centrale che, come è noto, è presieduto da un magistrato, incaricato dal presidente del tribunale, che a questo riguardo sta lavorando.

Devo anche aggiungere che in caso di eventuale contenzioso successivo la legge prevede, come sede del contenzioso stesso, i competenti organi giurisdizionali ai vari livelli. Non siamo al tempo in cui i prefetti o il Ministero dell'interno avevano la possibilità di prevaricare (mi sembra giusto dirlo) gli organi legalmente competenti. Quindi, non è e non potrebbe essere in alcun modo il contenzioso di competenza del Ministero dell'interno. Abbiamo però le nostre competenze e dobbiamo assumerci la nostra responsabilità, nel senso che le nostre competenze si limitano alla fase organizzativa ed operativa delle consultazioni elettorali.

Ed allora, per quanto riguarda in modo specifico i problemi sollevati dai documenti parlamentari all'ordine del giorno, con riferimento ai problemi relativi allo svolgimento delle consultazioni amministrative del 29 e 30 ottobre, riferisco a questa Assemblea le risultanze fornite dal commissario straordinario con propria relazione all'onorevole Ministro dell'interno.

Il commissario straordinario presso il comune di Roma aveva predisposto un sistema operativo di organizzazione e di raccolta dei risultati elettorali che affluivano alle sezioni. L'azione del commissario era per altro vincolata alla precedente stesura dei programmi di gestione elettronica della raccolta ed elaborazione delle notizie elettorali che, come è noto, precedono normalmente di parecchi mesi la data della consultazione.

Il commissario aveva comunque diramato apposite ordinanze di servizio per la protezione dei dati, ordinanze riguardanti le istruzioni per gli impiegati comunali delegati presso i seggi elettorali e per il personale addetto al collegamento telefonico con gli uffici elettorali di

sezione. Tali disposizioni contenevano l'espressa previsione di gravi sanzioni disciplinari a carico di coloro che avessero omesso o fornito dati inesatti. Intenzione del comune era quella di informare sollecitamente l'opinione pubblica circa l'andamento di un risultato elettorale così importante.

Per la tempestiva acquisizione dei dati presso le singole sezioni elettorali erano stati incaricati 1.276 dipendenti comunali, ognuno dei quali doveva provvedere ai propri adempimenti presso un numero di seggi variabile da 1 ad un massimo di 4.

Le istruzioni prevedevano che ciascun impiegato comunale, appena terminato lo scrutinio per l'elezione del consiglio comunale, dovesse chiedere al presidente (nella vecchia disciplina, sempre attuale, il presidente è nominato dalla corte d'appello) e comunicare: il numero dei voti validi, ottenuti dalle singole liste in ciascuna sezione, utilizzando un apposito modello; il numero dei voti non validi, suddivisi in voti contestati provvisoriamente non assegnati, schede bianche, schede nulle, voti dichiarati nulli, utilizzando il medesimo modello.

Ottenuti questi dati dal presidente, il dipendente comunale doveva comunicarli, e per la ricezione della comunicazione dei dati trasmessi dai dipendenti veniva istituito presso il servizio elettorale del comune, adiacente ai locali del centro elettorale unificato, un servizio di centralino, costituito da 154 cabine, ad ognuna delle quali era stato addetto un operatore telefonico (308 unità divise in due turni).

Ciascun operatore telefonico doveva trascrivere i dati ricevuti su appositi moduli e consegnarli ad uno dei coordinatori incaricati, suddivisi in 15 per ogni turno. I coordinatori dovevano consegnare i moduli compilati dai telefonisti, dopo aver spuntato sull'apposito tabulato l'arrivo della comunicazione, consegnarli agli incaricati del reparto terminali del centro elettronico unificato, che provvedevano a distribuirli fra i vari terminalisti senza un particolare ordine prestabilito. Tutto questo per una tempestiva informazione - lo ripeto - e non ai fini del valore legale del risultato.

Dopo un iniziale, positivo funzionamento del sistema, nella fase finale delle operazioni - come ho ricordato - si verificava un errore costante e ripetuto, con l'attribuzione di un numero di voti maggiore rispetto agli elettori, attribuzione tutta a favore di una stessa lista, che, come è stato ricordato, era in questo caso quella della Democrazia cristiana.

L'errore, scoperto, veniva corretto dal centro elettorale unificato nelle prime ore del mattino di martedì 31 ottobre. Evidentemente la cosa sollevava giustamente scalpore e quindi il funzionario del comune responsabile del centro elettronico unificato effettuava una prima indagine, sulla base dei dati disponibili nei nastri in cui erano state memorizzate le operazioni avvenute a partire dalle ore 22 di lunedì 30 ottobre 1989.

Gli accertamenti avvaloravano la costanza dell'attribuzione dei voti ad uno stesso partito (appunto la Democrazia cristiana), però il numero di tali voti risultava esattamente uguale a quello progressivo della sezione digitata al terminale attraverso il quale l'operazione di digitazione era stata effettuata.

Il commissario straordinario non riteneva tuttavia sufficienti le giustificazioni addotte dal dirigente del centro elettronico unificato e dava pertanto incarico al subcommissario delegato al settore di svolgere una approfondita inchiesta sulla vicenda, avvalendosi anche della collaborazione di un esperto in elettronica ed informatica iscritto all'albo dei periti del tribunale di Roma.

Gli accertamenti ispettivi hanno avuto luogo nei giorni 4, 5 e 6 novembre di quest'anno presso il centro elettronico unificato del comune di Roma, sito in via dei Cerchi n. 6, e si sono concretizzati in controlli e verifiche sulle procedure e sulle disfunzioni verificatesi nella fase della comunicazione e della pubblicizzazione dei risultati provvisori ed ufficiosi delle elezioni amministrative.

Dalla analisi dei dati estratti dai nastri magnetici contenenti gli errori sistematici più significativi è risultato che gli errori si ripetevano più volte, interessando solo le stesse liste elettorali, da quella collocata al punto 17 fino a quella n. 23, e provenendo - quelli accertati con sicurezza - tutti dallo stesso terminale T021, sul quale veniva allora concentrata l'attenzione.

I controlli effettuati non appuravano alcuna disfunzione riconducibile alle caratteristiche tecniche dell'elaboratore, che potessero costituire in questo caso la causa dell'errore. Si procedeva allora successivamente a verificare se vi fossero altri errori sulla banca dati elettorali corrispondenti alle stesse tipologie di quelli già riscontrati. Tali errori venivano ripetuti durante tutte le operazioni elettorali per altre 19 volte, con corrispondenza univoca alle seguenti sezioni elettorali: 946, 1056, 1083, 1088, 1090, 1163, 1273, 1275, 1484, 1487, 1491, 1775, 1894, 2244, 2287, 2288, 3170, 3286 e 3506.

Per tali 19 sezioni non è stato tuttavia possibile ricostruire una situazione di verifica uguale a quella attuata per le prime 4: ciò in quanto non erano più disponibili i nastri contenenti le informazioni storico-cronologiche sull'attività del sistema prima delle ore 22 circa del 30 ottobre, perchè già riutilizzate dal centro elettorale unificato.

Dopo alcune prove e simulazioni di procedure operative effettuate sul terminale T010, uguale al terminale T021, si riscontrava che l'operatore, dopo aver digitato i dati elettorali, li inviava al computer centrale perchè li memorizzasse.

Secondo prove ripetute sul T010, i dati venivano trasmessi al computer centrale premendo un apposito tasto. Tuttavia - qui effettivamente sta la fretta - invece di attendere il segnale di «trasmissione andata a buon fine» e senza attendere ulteriormente il segnale che riabilita la tastiera all'inserimento di nuovi dati su una nuova maschera, il sistema veniva forzato con un comando di sblocco.

Questa forzatura del sistema, che si determinava tramite l'errato utilizzo del comando di sblocco tastiera, causava in pratica un errore di trasmissione e registrazione dei dati elettorali soltanto dalla lista 17 alla lista 23, mentre rimanevano esatti i dati elettorali dalla lista 1 alla lista 16. Successivamente a questa scorretta operazione l'elaboratore, nel continuare ad inserire i dati, ne segnalava l'incongruità all'operatore addetto. Questo è un punto che tengo a precisare.

Sono naturalmente in corso ulteriori accertamenti ispettivi sulle comunicazioni e pubblicizzazioni dei risultati delle elezioni comunali di Roma, in relazione a precise richieste del commissario straordinario. In tale sede, onorevole Rutelli, poichè lei mi ha rivolto prima alcune domande che - mi darà atto - non erano comprese nella sua interpellanza, potremo probabilmente darle una risposta.

Da queste verifiche effettuate dal comune di Roma è emerso che la responsabilità per l'irregolarità delle operazioni computer andrebbe - sempre secondo il rapporto consegnato dal commissario prefettizio - ricondotta all'operatore addetto al terminale di cui sopra e nei cui confronti si è già provveduto alle contestazioni amministrative formali. In ogni caso prosegue però l'inchiesta amministrativa del commissario straordinario per accertare eventuali altre responsabilità e non mancheremo, ove sia utile e necessario, di continuare a tenerne informato il Parlamento. È in corso inoltre - l'ho già rilevato ma voglio ricordarlo nuovamente - anche un'inchiesta della magistratura.

Con specifico riferimento a taluni quesiti sollevati dall'interpellanza Zangheri n. 2-00720, sempre tenendomi nei limiti delle competenze del Ministero dell'interno e non quindi nei limiti di quelle dell'ufficio centrale elettorale o di eventuali organi successivi, sono in grado di precisare quanto segue: la presenza nel seggio n. 498 di uno scrutatore minore di 18 anni può derivare dal fatto che il sorteggio degli scrutatori avviene dalle liste elettorali, nelle quali sono iscritti anche coloro che, avendo i requisiti per essere elettori, compiranno il diciottesimo anno di età nel corso del semestre. Al fine della votazione tali iscritti vengono depennati, a norma dell'articolo 33 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223. Occorrerà studiare meccanismi in sede amministrativa, per evitare che questi soggetti minori siano chiamati a svolgere funzioni presso i seggi.

Circa un altro punto sollevato dall'interpellanza Zangheri n. 2-00720, va rilevato che non è contrario alla legge che scrutatori sorteggiati, ma presentatisi tardivamente al seggio, siano stati sostituiti da elettori chiamati dal presidente di seggio, a norma dell'articolo 42 del testo unico n. 570. Non è inoltre *contra legem* la designazione di elettori di altri comuni a rappresentanti di lista per le elezioni comunali, tenuto conto del quarto comma dell'articolo 32 del testo unico n. 570.

Gli elettori ricoverati in cliniche o ospedali, inoltre, non possono essere ammessi al voto se non esibiscono, assieme al certificato elettorale, l'attestazione del sindaco che li autorizza a votare nel luogo di cura (articolo 42 del testo unico n. 570).

Infine, la differenza tra votanti per il consiglio comunale e votanti per il consiglio circoscrizionale può anche dipendere dalla volontà degli elettori di rifiutare una delle due schede.

Per quanto riguarda eventuali contestazioni circa l'attribuzione dei voti contestati, competente è l'ufficio elettorale centrale. Non possiamo entrare nel merito dei voti attribuiti o non attribuiti per contestazione. Solamente in sede di ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale ed al Consiglio di Stato - voglio rilevarlo in relazione a numerose interpellanze - è ammesso il riesame dei documenti di votazione, nei limiti in cui i predetti organi giurisdizionali lo dispongono. Lo dico per chi ha invocato un nostro intervento in tal senso.

L'onorevole Nicolini mi ha chiesto nel corso del dibattito di precisare quali fossero gli interventi effettuati dal servizio elettorale del Ministero dell'interno per propagandare la nuova legge sul sorteggio degli scrutatori, di cui parlerò più avanti in maniera approfondita. Ebbene si tratta delle seguenti circolari: della circolare n. 2811 del 21 marzo 1989 (oggetto: «Precisazioni per la prima attuazione della legge n. 95 del 1989»); in secondo luogo della circolare n. 2820 dell'8 aprile 1989 (oggetto: «Ulteriori precisazioni sull'attuazione»); in terzo luogo della circolare n. 2849 del 6 maggio 1989 (oggetto: «Precisazioni su quesiti pervenuti in merito all'attuazione della legge»); in quarto luogo della circolare n. 2899 dell'11 settembre (oggetto: Richiamo dell'attenzione al meccanismo del sorteggio»); infine della circolare n. 2905 del 6 ottobre 1989 - sulla quale mi soffermerò successivamente - sul funzionamento del sorteggio che, come è noto, non è stato applicato solo a Roma ma anche nelle altre elezioni parziali che hanno avuto luogo da agosto in poi.

Le vicende romane ripropongono ancora una volta all'attenzione del Governo e di questa Assemblea il problema della tutela di uno dei diritti fondamentali del cittadino. Dopo che nel 1983 e nel 1985 erano emersi in talune aree del paese - fortunatamente limitate - fenomeni di irregolarità elettorali, il Ministero dell'interno si è attivato per predisporre accorgimenti perchè le operazioni di votazione e di scrutinio si svolgessero nella più assoluta regolarità e correttezza.

Il sottoscritto, appena nominato per la prima volta a questo incarico, nel corso di un convegno (che abbiamo suscitato e abbiamo voluto patrocinare e che è stato organizzato nel marzo 1987) sulla tutela della regolarità del voto e sulle prospettive di ammodernamento tecnologico (gli atti sono debitamente pubblicati e consultabili), ha affrontato l'argomento del perfetto funzionamento delle operazioni elettorali nell'attuale sistema normativo, caratterizzato da una gestione totalmente manuale.

In quella sede fu agevole constatare come i limiti di tale gestione sono pur sempre imputabili alla capacità e al senso di responsabilità dei singoli componenti del seggio, sia che si sostanzino in errori materiali, sia che discendano da errata interpretazione di norme di legge o addirittura da manomissioni delle risultanze elettorali.

Emerse quindi la necessità improrogabile di creare un reticolo protettivo a maggior garanzia del risultato elettorale, studiando ogni possibile miglioramento dell'attuale sistema di scrutinio manuale e considerando anche la possibilità di sperimentare in prospettiva l'introduzione dell'informatica, risultando tuttavia precluso per l'Italia il voto meccanico (in uso, per esempio, negli Stati Uniti) a causa del complesso sistema delle liste delle preferenze.

Soluzioni più incisive nel senso auspicato possono essere volte ad impedire e prevenire fenomeni come quelli che hanno interessato anche le recenti consultazioni amministrative, ma debbono essere ricercate ed individuate in opportune modifiche legislative.

Mentre il Ministero dell'interno elaborava questa riflessione, il Parlamento proseguiva nell'esame della proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Teodori (presentatore di una interpellanza sull'argomento all'ordine del giorno), da cui scaturiva la legge 8 marzo 1989, n. 95,

che ha introdotto nuove disposizioni per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore e di segretario del seggio elettorale. La nuova normativa intendeva individuare un metodo che, per quanto è possibile, fosse in grado di eliminare i precedenti inconvenienti ed i possibili abusi.

A questa proposta il Governo apportava alcune modificazioni cautelative, tra le quali il raddoppio dei componenti dell'albo: nel senso che il Parlamento aveva previsto di sorteggiare il doppio dei membri del seggio e noi per prudenza abbiamo proposto il quadruplo, in previsione delle possibili mancate accettazioni dell'ufficio. Il Governo veniva inoltre invitato dalla Camera a ritirare gli emendamenti già presentati dal sottoscritto in materia di albo dei presidenti di seggio, e a provvedere in merito con apposito successivo disegno di legge (della cui sorte parlerò in seguito).

È inutile rammentare che in quell'articolato dibattito parlamentare l'iniziativa legislativa, che non era del Governo, fu approvata con ampia convergenza delle forze politiche (tranne poche eccezioni) e con il voto prima favorevole e poi contrario del Partito comunista. In particolare, la Camera dei deputati approvò la proposta parlamentare con 342 favorevoli e 12 contrari; al Senato della Repubblica, dove l'iniziativa subì alcune modifiche, i voti favorevoli furono 101, quelli contrari 11 e gli astenuti 38. Quando essa tornò nuovamente alla Camera per la definitiva approvazione effettivamente si verificò una divisione: i sì furono 231 e i no 158.

Il criterio della casualità previsto dalla legge mediante sorteggio è certamente più obiettivo del sistema previgente ed appare sufficiente ad evitare il cosiddetto fenomeno della lottizzazione degli scrutatori. Tuttavia, nella fase di prima applicazione della legge n. 95 è risultato piuttosto difficile, e in talune località impossibile, reperire tanti elettori (quattro volte il numero dei componenti necessari di ciascun seggio) idonei a svolgere le mansioni di scrutatore ovvero di segretario di seggio.

In proposito, chiamato in causa con precisione dall'onorevole Teodori, vorrei precisare che non vi è alcun rapporto tra le disfunzioni verificatesi nel centro elettorale unificato di Roma e la legge sul sorteggio degli scrutatori. È anche evidente per altro, come dirò nel prosieguo del mio intervento, che la legge ha trovato difficoltà di attuazione, in particolare nella risposta dei cittadini all'ufficio per il quale venivano sorteggiati: darò successivamente le cifre per Roma e, giusta la circolare che abbiamo emanato, pensiamo in breve tempo di poterle dare anche per quanto riguarda gli altri comuni, non pochissimi, che hanno votato in questo periodo.

Per quanto riguarda in particolare le recenti consultazioni amministrative di Roma si sono determinati alcuni inconvenienti. In moltissimi casi i presidenti dei seggi hanno contestato l'assegnazione d'ufficio di segretari a loro sconosciuti, eccependo, attesa la delicatezza delle funzioni loro demandate, la mancanza del rapporto fiduciario tra presidente e segretario.

Inoltre, la circostanza che circa l'80 per cento degli elettori sorteggiati ai sensi del primo comma dell'articolo 3 della legge n. 95 del 1989 abbia esercitato nei termini la facoltà di rinuncia all'inserzione

nell'albo, ha indotto la commissione elettorale comunale a procedere, ai sensi del terzo comma dell'articolo 3 della stessa legge, ad un ulteriore sorteggio per il completamento dell'albo stesso.

Poichè i soggetti secondi sorteggiati non hanno avuto la possibilità, perchè non previsto dalla legge, di esercitare la facoltà di rinuncia, si è determinata la situazione per cui la commissione elettorale comunale (ecco un'altra risposta sulle eventuali responsabilità del comune di Roma, che in questo caso non mi sembrano esserci) ha dovuto approvare un albo di idonei, comprendente un numero di scrutatori sempre quattro volte superiore a quello necessario, ma costituito per circa l'80 per cento da persone successivamente inserite e di cui quindi, mancando il termine per esercitare la rinuncia, si ignorava la disponibilità ad accettare o meno l'incarico di scrutatore o di segretario.

In sede di effettuazione del sorteggio per la nomina degli scrutatori e dei segretari da assegnare ai seggi in seguito all'indizione delle elezioni, si è verificato che circa 9.300 dei 21.658 sorteggiati come scrutatori effettivi abbiano espressamente rinunciato all'incarico, per cui si è dovuto provvedere alla loro sostituzione con i supplenti, i quali nella quasi totalità dei casi non si sono presentati ai seggi, per cui i presidenti di questi hanno dovuto procedere alla loro surrogazione, ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, che era il vecchio meccanismo esistente in questi casi.

Al momento sono in corso le verifiche per accertare il numero degli scrutatori surrogati dai presidenti di seggio e le modalità con cui ciò è avvenuto. Questa operazione implica un controllo di tutti i 3.575 verbali attualmente esposti, a disposizione anche dei direttori, ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960.

I fatti verificatisi in questa ultima occasione dimostrano la necessità di un correttivo che, in adesione anche alle conformi aspirazioni in varie sedi manifestate dai presidenti di seggio abituali (cioè quella massa di presidenti su cui si conta in genere per portare avanti le elezioni) consenta almeno la reintroduzione nell'ordinamento della possibilità che il presidente di seggio scelga liberamente il segretario. Si tratta cioè di ripristinare quel delicato rapporto fiduciario che la legge n. 95 del 1989 ha inteso rimuovere e che è molto utile anche ai fini di una corretta predisposizione del verbale. A ben vedere, tale richiesta appare tutt'altro che ingiustificata, attese le precise responsabilità che fanno capo ai presidenti di seggio.

Le conseguenze derivanti dalle difficoltà di applicazione della legge consigliano, per altro, una attenta considerazione del suo funzionamento, anche in vista delle prossime scadenze elettorali.

Da questo punto di vista devo ringraziare i contributi che sono venuti da vari oratori (spero di non dimenticarne nessuno): qualcuno si è mosso sulla proposta di incrementare fortemente il compenso, che oggi è indubbiamente scarso, anche se credo che mai l'esercizio di una funzione pubblica di questo genere possa essere meccanicamente correlato al compenso; cioè non si potrà stare sul mercato in concorrenza con le professioni, con le arti o con i mestieri. Tuttavia, il

compenso è indubbiamente molto basso, come hanno rilevato gli onorevoli Battistuzzi e Rutelli; del resto, anche l'onorevole Nicolini aveva chiesto una modificazione in questo ambito. L'onorevole Battistuzzi ha invece avanzato la proposta di procedere, sì, al sorteggio, ma limitatamente ai pubblici dipendenti e - secondo quanto mi è parso di capire - in questo caso senza facoltà di rinuncia, salvo eccezionali e comprovati motivi di salute.

Raccolgo tutte queste proposte, che faranno parte - come dirò alla fine - di una riflessione sollecitata, perchè non vi è dubbio che eventuali correttivi vanno introdotti prima delle prossime consultazioni amministrative.

Le iniziative proposte dal Ministero dell'interno si muovono su tre direttrici: i presidenti di seggio, il nuovo verbale di scrutinio, la sperimentazione dell'elettronica. Anche per i presidenti di seggio, infatti, si impone una più efficace disciplina legislativa, che è da tempo all'attenzione del Ministro dell'interno. È infatti impensabile non aggiornare anche il procedimento di selezione dei presidenti di seggio, nella precipua considerazione che, in ultima analisi, la preparazione specifica e l'abilità di questi ultimi risultano determinanti per l'adozione di soluzioni corrette, puntuali e inappuntabili in relazione alla regolarità delle operazioni di votazione e di scrutinio.

Lo schema di disegno di legge predisposto dal Ministero dell'interno in questo senso è stato già diramato il 18 ottobre scorso ai Ministeri competenti per il preventivo concerto (a nessuno è sfuggito che la data è precedente alle elezioni di Roma). Però mi preme ricordare a questa Assemblea, anche per la personale spinta che avevo più volte impresso in questa direzione, che lo schema di disegno di legge era stato predisposto e diramato per il preventivo concerto interministeriale fin dal febbraio scorso, in adesione ad un apposito ordine del giorno del Parlamento e che il progetto governativo prevedeva in origine anche l'affidamento al Ministero dell'interno di uno studio di fattibilità e di sperimentazione per l'introduzione di sistemi elettronici nello scrutinio dei voti. Perchè questo disegno di legge del febbraio scorso non è andato avanti? Perchè vi fu il mancato concerto del Ministero del tesoro il quale non ritenne di poter concedere la copertura finanziaria.

Si è pensato, allora, di riproporlo togliendo la parte inerente alla sperimentazione elettronica ed enucleando soltanto il problema dell'albo dei presidenti. Mi auguro che l'iter questa volta possa essere più sollecito.

Congiuntamente con più efficaci riforme legislative il Ministero dell'interno si è mosso tuttavia anche con misure di carattere amministrativo per consentire un uso più razionale del modello di verbale delle operazioni di seggio. A tal fine è alla fase conclusiva (pensiamo di presentarlo in pubblico tra breve) un nuovo modello di verbale predisposto dal Ministero dell'interno per venire incontro alle conformi richieste formulate dagli operatori del settore.

Le linee direttrici dell'iniziativa muovono dalla considerazione che l'attuale modello di verbale, sebbene a nostro parere di semplice e lineare lettura, risulta talvolta ripetitivo ed eccessivamente ingombrante. Ci si è quindi proposto di eliminare dal testo del verbale tutti i casi che si possono verificare solo eventualmente nel caso di votazioni di

scrutinio, che andranno a costituire altrettanti allegati: cioè la raccolta del voto presso le case di cura minori, la raccolta del voto degli ammalati, l'impossibilità di svolgimento o di completamento delle operazioni di scrutinio. Questi allegati verranno compilati soltanto quando ricorre il singolo caso e non saranno inframmezzati nel verbale normale. Si intende unificare in un'unica sezione i casi particolari che possono verificarsi nel corso delle due giornate di votazione (il voto dei militari, quello dei marittimi, l'allontanamento degli elettori dalle cabine, elettori esclusi dal voto, elettori ammessi a votare in base a sentenze od attestato del sindaco) con incarico ai componenti del seggio di precisare se i casi stessi si sono verificati nel primo o nel secondo giorno di votazione; si tende a rendere, ove possibile, meno farraginoso e più snello il testo del verbale; ad assicurare i necessari raccordi con i prospetti di riscontro al fine di recepirne ufficialmente i dati più significativi.

Insomma, in questo modo, senza toccare la legge esistente, potremmo diminuire le pagine da 96 a 72 (andrebbe fatto anche di più, ma ciò è impossibile nell'ambito delle leggi attuali) e, quando non vengono come di norma utilizzati gli allegati, a 64 pagine. Si renderebbe in tal modo il documento estremamente più semplice e maneggevole e il testo meno ripetitivo e più razionale. Con la contrazione del volume del verbale per le operazioni del seggio ci si propone di ridurre sensibilmente le occasioni di errori materiali, quelli cioè che non dipendono da dolo.

Infine, non posso concludere questo mio intervento senza fare riferimento alle iniziative che tendono ad introdurre la gestione elettronica delle operazioni di scrutinio e talvolta anche di quelle di votazione in luogo della gestione materiale. Esse, infatti, muovono dall'esigenza di evitare che ogni attività fraudolenta possa trovare ancora spazio operativo nell'ambito dell'attuale trattazione manuale delle operazioni di scrutinio; esigenza ormai generalmente sentita che ha spinto consistenti settori della classe politica, oltre che un nutrito numero di autorevoli studiosi della materia, ad avanzare la pressante richiesta di una gestione informatizzata nell'intento, ove i comportamenti dolosi persistano, di vanificarne le conseguenze.

In proposito ci sono già varie proposte di legge e le soluzioni proposte possono essere raggruppate in quelle che tendono ad affidare al Ministero dell'interno uno studio di fattibilità per l'introduzione di sistemi informatici nelle operazioni elettorali; in quelle che prevedono l'introduzione di sistemi elettronici sia nella fase di votazione che in quella di scrutinio e infine in quelle che limitano l'introduzione suddetta alle sole operazioni di scrutinio.

L'amministrazione dell'interno avverte l'esigenza di impegnarsi nella ricerca di soluzioni che rappresentino lo strumento migliore ad assicurare la realizzazione di obiettivi fondamentali per la collettività, anche se non mi sentirei di dire, onorevole Rutelli, che già dalle prossime amministrative saremo in grado di procedere, soprattutto senza l'approvazione di un disegno di legge che inizi una sperimentazione. La sperimentazione, infatti, non è un fatto di poco conto e i problemi organizzativi, oltre a quelli finanziari, da superare non sono di lieve entità.

Comunque, abbiamo predisposto a tal fine uno schema di disegno di legge, attualmente in fase di concerto, recante norme per l'introduzione dello scrutinio elettronico nelle operazioni elettorali. È lo stralcio di quello diramato nel febbraio scorso che allora non ebbe il parere favorevole del Ministero del tesoro; ci auguriamo che questa volta lo possa avere. L'iniziativa governativa muove dalla considerazione che nella delicata materia non si possa prescindere da un preliminare studio di fattibilità per l'applicazione dell'elettronica ai procedimenti elettorali. Solo tale studio, infatti, attraverso ben individuabili fasi di sperimentazione, potrà verificare la concreta possibilità di applicare l'informatica al procedimento elettorale, quale previsto dalla vigente normativa, e quantificare quindi i relativi costi.

Si tratta di un gran progetto al quale il Governo attribuisce un notevole rilievo ai fini sia della lotta alle irregolarità elettorali sia ai fini (che poi è anche per molti versi oggetto del dibattito di oggi) di un più efficiente e sollecito svolgimento delle operazioni elettorali stesse.

Debbo infine comunicare (visto il ritardo nello svolgimento della discussione in corso, i giornali ne hanno già informato stamattina) che il Ministro dell'interno mi ha incaricato di presiedere un apposito gruppo di lavoro finalizzato a riferirgli sulle misure legislative e amministrative atte a contrastare gli inconvenienti oggetto di questo dibattito parlamentare. Lo ringrazio per questo incarico che certamente è molto impegnativo ed oneroso, e in tale direzione vorrei dire che il Governo, ed io personalmente nella fase in cui svolgerò questo compito, è pronto a raccogliere tutti i suggerimenti e le indicazioni utili e positive che scaturiranno dal dibattito parlamentare per il perseguimento di un obiettivo che ritengo sia comune a tutti noi presenti in quest'Aula, quello della difesa della libera espressione del cittadino e del prestigio delle istituzioni.

Su questa strada intendiamo muoverci e a tal fine ci auguriamo che il dibattito di oggi sia utile e positivo.

FIORI. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che nelle scorse settimane circa 110 giovani residenti nelle province di Venezia e Treviso, in posizione di «congedo illimitato provvisorio» per aver già ottemperato agli obblighi di leva, sono stati richiamati in servizio per prender parte - dal 2 al 15 ottobre - alla esercitazione «Lupo '89», l'interrogante chiede di sapere:

1) se la notizia sia esatta e quale sia il numero complessivo dei militari richiamati in servizio per l'esercitazione «Lupo '89»;

2) quali siano le ragioni operative che hanno reso impossibile lo svolgimento dell'esercitazione senza il ricorso a personale richiamato, perchè già congedato;

3) quali fossero gli scopi e le caratteristiche generali dell'esercitazione;

4) se sia pratica frequente ed abituale il richiamo in servizio di militari e graduati di truppa già congedati e se il Ministro in indirizzo preveda altri richiami nei prossimi mesi;

5) se il Ministro ritenga che - nonostante le incoraggianti prospettive del negoziato di Vienna sulla riduzione delle forze convenzionali in Europa - le Forze armate italiane, lungi dal ridurre i propri organici attraverso la «messa a quadro» di alcune unità, debbano rafforzare la propria capacità di mobilitazione con ulteriori richiami in servizio del personale già congedato.

(4-03941)

(18 ottobre 1989)

RISPOSTA. - Il numero complessivo dei militari richiamati (o da richiamare) in servizio per le esercitazioni di mobilitazione «Lupo '89» e «Scarabeo '89» è pari a 102 ufficiali, 316 sottufficiali e 1931 militari di truppa.

Tale entità rientra nel numero dei richiami consentito dal decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1988 recante: «Autorizzazione a richiamare personale militare nell'anno 1989 e per esigenze di addestramento e aggiornamento».

Scopi, tempi ed entità dei richiami sono stati resi noti dal Servizio pubbliche informazioni del Ministero della difesa con apposito comunicato stampa, ripreso dall'ANSA e da numerosi quotidiani nazionali e locali.

Le esercitazioni «Lupo '89» e «Scarabeo '89» sono state programmate per verificare, nel quadro dell'addestramento delle riserve, la rispondenza delle predisposizioni di mobilitazione e delle procedure di richiamo dei riservisti.

Lo scopo dell'esercitazione e la tipologia dei reparti interessati (non esistenti in tempo di pace) hanno imposto, necessariamente, il richiamo di personale in congedo anche per verificarne l'idoneità al servizio militare.

I richiami in servizio di personale in congedo sono stati sempre effettuati per soddisfare esigenze della Forza armata facilmente comprensibili.

Nell'ultimo quinquennio, a seguito delle riduzioni dei contingenti di leva e delle conseguenti modifiche ordinarie, si è dovuto dare impulso allo svolgimento delle esercitazioni di mobilitazione.

Il quadro ordinativo della Forza armata ha subito nel corso degli ultimi trent'anni frequenti revisioni in chiave riduttiva, intese a far fronte al progressivo decrescere delle risorse a disposizione. In particolare nel 1989, a seguito della riduzione di 20.000 uomini dei contingenti di leva, è stato disposto lo scioglimento di 12 battaglioni.

Si rappresenta, peraltro, che - nel quadro di un possibile favorevole sviluppo del rapporto Est-Ovest, delle persistenti carenze del bilancio della Difesa e delle istanze di carattere sociale - sarà necessario definire un nuovo modello di difesa che, verosimilmente, dovrà prevedere una riduzione dello strumento in atto ed il conseguente incremento delle unità da costituire per la mobilitazione.

In tale contesto sarà inevitabile incrementare le attività volte ad ottimizzare le procedure di mobilitazione e la preparazione delle riserve.

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

(18 gennaio 1990)

FLORINO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* -
Premesso:

che la legge n. 863 del 1984 (contratti di formazione-lavoro) prevede da parte di aziende pubbliche e private l'assunzione nominativa dei giovani in età dai 18 ai 29 anni;

che le aziende, enti ed altri possono procedere - prima delle assunzioni - a selezioni attitudinali e fisiche dei giovani;

che molte aziende ed enti, avvalendosi della chiamata nominativa, applicano tale procedura in modo distorto e clientelare;

che l'Alfa-Lancia di Pomigliano d'Arco (Napoli) - avvalendosi della legge in questione - ha proceduto a selezione attitudinale di giovani per contratti di formazione-lavoro;

che dopo avere effettuato le selezioni in questione la stessa azienda ha proceduto all'assunzione dei giovani mediante invito telefonico;

che il signor Gennaro Albanese, invitato insieme ad altri giovani a presentarsi il giorno 17 marzo 1989 alle ore 15 presso gli uffici di amministrazione del personale, si è visto escluso inopinatamente senza alcun motivo nè chiarimento, mentre per gli altri giovani si è proceduto all'assunzione,

l'interrogante chiede di conoscere:

i motivi che hanno indotto l'azienda a non assumere per contratto di formazione-lavoro il signor Gennaro Albanese;

se nel caso esposto non vi siano state violazioni che hanno leso il diritto di un giovane disoccupato ad essere assunto come gli altri;

se non si ritenga di avviare un'indagine affidata all'ispettorato del lavoro per l'accertamento dei fatti.

(4-03824)

(20 settembre 1989)

RISPOSTA. - Dagli accertamenti compiuti dal competente ispettorato del lavoro è risultato che il signor Gennaro Albanese è stato tra i primi aspiranti ad essere sottoposto alle selezioni svolte dall'Alfa-Lancia di Pomigliano d'Arco in vista dell'assunzione di mille operai con contratto di formazione-lavoro.

Le operazioni di selezione, tuttora in corso, consistono in:

- a) test psico-attitudinale;
- b) colloquio;
- c) visita medica;
- d) incontro con la dirigenza aziendale per l'indicazione delle certificazioni e dei titoli posseduti.

In proposito, i dirigenti aziendali, all'uopo interpellati, hanno dichiarato che tali operazioni non sono tra loro consequenziali, in quanto l'ammissione a quella successiva non è condizionata al superamento della precedente. Infatti, per ragioni di rapidità, gli aspiranti sono indistintamente sottoposti a tutti e quattro gli esami, salva la successiva valutazione dei risultati complessivi da parte della commissione esaminatrice.

In particolare, il signor Gennaro Albanese, dopo essere stato sottoposto ai test psico-attitudinali, colloquio e visita medica, fu convocato, con telegramma, unitamente ad altri 80 aspiranti, presso gli

uffici di amministrazione del personale, ma solo per confermare l'effettivo possesso dei titoli e delle certificazioni dichiarate.

Il predetto aspirante, al pari di altri concorrenti convocati in quella stessa occasione e giudicati inidonei, non è stato successivamente assunto per non aver superato una o più delle quattro operazioni selettive.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

DONAT-CATTIN

(8 gennaio 1990)

GAROFALO, MESORACA, FERRAGUTI, TRIPODI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che venerdì 15 settembre 1989, nelle primissime ore del pomeriggio, una pattuglia di carabinieri in servizio ad Amantea in provincia di Cosenza, nel corso di una normale operazione di controllo scopri, a bordo di una macchina, il cadavere di Cesare Grandinetti, di 20 anni, residente in Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro;

che, a seguito dei successivi accertamenti, la morte del giovane Grandinetti risultava causata da un grave incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere della ditta Molinari sito nel comune di Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza;

che, con tutta evidenza, c'era stato un tentativo di occultare l'incidente sul lavoro anche perchè, a quanto riportato dalla stampa, il giovane Grandinetti lavorava senza le assicurazioni previste dalla legge,

gli interroganti chiedono di sapere:

in quali circostanze sia avvenuto l'incidente che ha causato la morte del lavoratore di cui sopra;

quali fossero le condizioni di sicurezza nel cantiere dove si è verificato il mortale episodio;

se non si ritenga che l'incidente di cui è rimasto vittima il Grandinetti sia la spia di una più generale inosservanza delle norme di sicurezza in molti cantieri edili della Calabria;

quali siano, in proposito, le iniziative di ispezione e di controllo svolte dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale della Calabria;

se non si ritenga necessario predisporre un vero e proprio piano di intervento al fine di ottenere un più ampio rispetto delle condizioni di sicurezza sul lavoro e di ogni altro diritto dei lavoratori.

(4-03828)

(20 settembre 1989)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione indicata in oggetto l'ispettorato provinciale del lavoro di Cosenza ha comunicato quanto segue.

L'infortunio mortale del lavoratore Cesare Grandinetti si è verificato nel cantiere della ditta Molinaro Giuseppe con sede legale in Serrastretta (Catanzaro) ed esercente edilizia in Sangineto e non in Belvedere Marittimo.

La citata ditta ha ricevuto in appalto dalla regione Calabria l'esecuzione dei lavori di costruzione di una condotta in tubi di acciaio per la raccolta delle acque provenienti da una sorgente posta in località Petrosa del comune di Sangineto.

Tale sorgente è situata in una gola tra due colline, da una delle quali veniva calato il materiale occorrente per mezzo di una fune con gancio scorrente in una puleggia trattenuta, a sua volta, da altra fune fissata a due sostegni posti sulle due colline contrapposte.

Il giorno dell'incidente, mentre il signor Grandinetti, insieme ad altri operai, sostava nel fondo della gola per l'esecuzione dei lavori di saldatura di un tubo, dall'alto della collina (circa 50 metri) è stato calato un altro pezzo di tubo lungo circa un metro, secondo il sistema sopra indicato.

Iniziata la discesa, a causa di un urto contro un ostacolo, la fune a cui era legato il tubo si è staccata dal gancio ed il carico è precipitato nel vuoto investendo alla spalla il citato lavoratore che è caduto a terra battendo il capo.

In proposito, l'organo ispettivo ha accertato le violazioni degli articoli 11 e 172 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, inoltrando il relativo rapporto al tribunale di Paola che ne aveva fatto richiesta.

In base agli accertamenti svolti si è potuto stabilire che il sistema di calata del materiale dalla collina non era idoneo all'uso e non era stata predisposta una adeguata protezione del posto di lavoro nel fondo della gola contro l'eventuale caduta di materiale dall'alto.

Si fa presente, peraltro, che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale organo istituzionale preposto alla tutela dei lavoratori, si trova nell'impossibilità di svolgere interventi diretti nella materia in quanto limitato nei propri poteri dalla legge n. 833 del 1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale.

Come è noto, infatti, tale legge ha trasferito, con gli articoli 14 e 21, le competenze di vigilanza ed ispezione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro alle unità sanitarie locali.

Nelle materie trasferite gli ispettori del lavoro, peraltro, continuano ad effettuare degli interventi di vigilanza, in quanto ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 520 del 1955. Occorre tener conto che le attività di polizia giudiziaria possono essere, però, svolte esclusivamente su richiesta della magistratura o su denuncia o segnalazione circostanziata di organizzazioni sindacali e istituti di patronato per materie riguardanti presunte violazioni di legge penalmente rilevanti. Da ciò consegue che l'ispettorato del lavoro non può svolgere un primario ruolo di prevenzione degli infortuni del lavoro e delle malattie professionali, ma solo un'azione di supporto nell'effettuazione di inchieste su infortuni mortali e di eccezionale gravità.

Per quanto concerne, inoltre, l'auspicata necessità di attuare opportuni interventi al fine di migliorare la tutela dei lavoratori in ogni ambito produttivo, si richiama l'attenzione sul disegno di legge n. 1293, attualmente all'esame della Commissione lavoro del Senato, con il quale, tra l'altro, si propone la revisione dell'attuale disciplina

dell'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, nonchè la tutela delle malattie professionali secondo le indicazioni della CEE e della Corte costituzionale, la valorizzazione delle potenzialità prevenzionali della normativa vigente in materia infortunistica e l'istituzione di una commissione permanente di esperti per l'aggiornamento periodico delle tabelle delle malattie professionali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

(8 gennaio 1990)

GIACCHÈ. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per conoscere:

le ragioni per le quali, malgrado gli accordi con gli enti locali e le ripetute assicurazioni del Ministro dell'ambiente e del Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile, la nave «Jolly Rosso» si trova ancora nel porto di La Spezia con il suo carico di circa 800 fusti di rifiuti tossici che si stanno sempre più deteriorando, senza che sia stata neppure individuata la soluzione per lo stoccaggio e lo smaltimento;

i provvedimenti che intenda assumere, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri, per farsi garante del rispetto degli impegni presi dal Governo, di fronte alle persistenti inadempienze del Commissario *ad acta* del Veneto, per mettere in sicurezza l'intero carico, eliminando le sempre più gravi condizioni di rischio ambientale determinate dalla presenza della nave, con i conseguenti sprechi derivanti dal perdurare dell'uso improprio delle banchine portuali per l'ormeggio della medesima.

(4-03467)

(31 maggio 1989)

GIACCHÈ. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che dal gennaio 1989 il mercantile «Jolly Rosso», carico di rifiuti tossici provenienti dal Libano, staziona nel porto di La Spezia ove, secondo il decreto del Presidente del Consiglio del 27 gennaio 1989, avrebbe dovuto sostare esclusivamente per il tempo occorrente allo sbarco e conseguente spedizione e stoccaggio nell'ambito della regione Veneto in base al programma disposto dai Ministri della protezione civile, dell'ambiente e degli affari regionali e dei problemi istituzionali;

che, nonostante le reiterate proteste degli enti locali spezzini, la regione Veneto non ha rispettato le ordinanze governative e gli impegni a suo tempo assunti dal presidente di quella regione;

che in data 11 agosto 1989 il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile, d'intesa col Ministro dell'ambiente, ha emesso nuova ordinanza che, avallando le suddette inadempienze, limita a 1.000 fusti lo stoccaggio nella regione Veneto per destinare invece alla Liguria quello dell'intero carico,

l'interrogante chiede di sapere:

come si giudichi questa incredibile vicenda, ed in particolare il comportamento dei Ministri della protezione civile e dell'ambiente i

quali, anzichè esigere il rispetto dell'ordinanza governativa, finiscono per sostituirla con altra che, penalizzando chi ha assunto atteggiamenti responsabili al fine di consentire il transito dei materiali, addossa ora alla Liguria anche lo stoccaggio senza che siano state minimamente chiarite le ragioni del rifiuto di altra regione ad assumersi le proprie responsabilità, nè sia stato comunque indicato un piano di smaltimento e previste le intese necessarie con le imprese interessate;

se non si ritenga di revocare l'ordinanza n. 1778/FPC dell'11 agosto 1989 per sostituirla con altra che individui equamente le destinazioni per il definitivo smaltimento sulla base di precisi programmi concordati anche con le amministrazioni locali.

(4-03761)

(19 settembre 1989)

MARIOTTI. - *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che notevole stupore ed indignazione ha suscitato a La Spezia il decreto dell'11 agosto 1989 del Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile con il quale si incarica il commissario *ad acta* per lo sbarco dei rifiuti della «Jolly Rosso», Rinaldo Magnani, presidente della regione Liguria, di provvedere allo stoccaggio in Liguria e successivamente allo smaltimento di oltre 7.000 fusti di rifiuti tossici nocivi;

che l'indignazione proviene dal comportamento ripetutamente elusorio delle proprie responsabilità tenuto dal commissario *ad acta* per il Veneto e dalle incertezze del Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile di fronte a tale atteggiamento;

che infatti, ripetutamente, in accordo con l'incarico assunto, il commissario veneto Bernini si impegnava per date e quantità di ricevimento dei rifiuti, regolarmente poi disattesi. La situazione dello stoccaggio dei fusti sulla nave intanto precipitava al punto che, per rottura e spandimenti di rifiuti, si era costretti a sbarcare la quasi totalità del carico onde evitare rischi ambientali e sanitari;

che proprio per superare tali preoccupazioni le amministrazioni locali dichiaravano la disponibilità a stoccaggi provvisori a terra, a condizione di impegni precisi del commissario veneto per il recepimento dei fusti e del Governo per lo smaltimento;

che nell'ultima riunione del 20 giugno 1989 il dottor Bernini si impegnava per lo stoccaggio in Veneto di 3.000 fusti subito e dopo pochi giorni di altri 2.000, ma nuovamente tali accordi venivano disattesi;

che, in tutta questa situazione, la città di La Spezia è gravemente penalizzata, dovendo farsi carico di interventi urgenti di sbarco e trattamento dei fusti con vincoli sulle aree portuali e conseguenti danni per le attività marittime;

che il decreto del Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile tace sugli antefatti e giustifica le proprie decisioni con motivazioni di convenienza e di assenso del commissario ligure Magnani;

che a questo proposito si deve rilevare che è stata diffusa una notizia, mai smentita, secondo la quale un imprenditore veneto avrebbe avanzato al commissario Bernini una offerta convenientissima di

stoccaggio (migliore anche di quelle per stoccaggi di urgenza del consorzio di imprese incaricato dello sbarco rifiuti): tale offerta non deve essere pertanto pervenuta al Ministro. Inoltre il commissario Magnani, per atti e dichiarazioni, ha sempre espresso l'esigenza ed il dovere del commissario veneto di rispettare correttamente gli impegni assunti;

che per questi motivi il «decreto Lattanzio» appare palesemente incurante della correttezza e dignità delle amministrazioni e delle popolazioni spezzine,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessaria una sua urgente presenza a La Spezia, al fine di chiarire e definire, con i consigli comunale e provinciale, una questione che non può essere ulteriormente affrontata con i metodi fino ad oggi seguiti.

(4-03805)

(19 settembre 1989)

RISPOSTA (*). - Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1989 veniva accertata la situazione di emergenza derivante dalla necessità di procedere all'urgente smaltimento di 9.200 fusti di rifiuti e dei 9 *container* contenenti terra di bonifica trasportati dalla nave in questione. Successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 gennaio 1989, si provvedeva ad individuare il porto di La Spezia per l'attracco e si determinava nella regione Veneto l'ambito territoriale in cui effettuare lo stoccaggio provvisorio controllato dei rifiuti stessi.

Per il compimento delle operazioni finalizzate allo smaltimento definitivo del carico della nave, con ordinanza n. 1649/FPC datata 6 febbraio 1989, lo scrivente, di concerto con il Ministero dell'ambiente, provvedeva alla nomina dei rispettivi commissari straordinari *ad acta*, nelle persone dei presidenti delle giunte delle regioni Liguria e Veneto.

In particolare, con l'articolo 5 della citata ordinanza si provvedeva ad attribuire al commissario *ad acta* presidente della regione Veneto il compito di individuazione ed organizzazione delle aree per procedere allo stoccaggio provvisorio controllato, l'effettuazione di eventuali ulteriori analisi e lo smaltimento definitivo dell'intero carico di rifiuti della nave.

In ottemperanza a tale disposto, con decreto in data 23 marzo 1989, il suddetto commissario *ad acta* procedeva alla individuazione ed organizzazione di un'area (presso lo stabilimento di Montedipe in Porto Marghera - Venezia), nella quale venivano trasportati per lo stoccaggio provvisorio controllato 1.416 fusti di rifiuti.

Sopravvenute difficoltà di varia natura rendevano successivamente inattuabile l'ulteriore recepimento dei fusti per lo stoccaggio da parte della regione Veneto, impedendo con ciò anche l'ultimazione dello scarico della nave e provocando continue sollecitazioni da parte della regione Liguria.

Al fine di superare lo stallo creatosi, la Presidenza del Consiglio convocava le parti interessate per un incontro in data 20 giugno 1989, durante il quale la regione Liguria manifestava la propria disponibilità allo stoccaggio dei rifiuti, a condizione che la regione Veneto ne recepisce una parte.

Il commissario *ad acta* della regione Veneto nella stessa seduta affermava la possibilità di procedere in tempi brevissimi allo stoccaggio di 3.000 fusti, e successivamente di altri 2.000.

Nel contempo veniva richiesta ad entrambi i commissari *ad acta* un'analisi dei costi relativi allo stoccaggio nelle rispettive regioni.

L'esame di tali previsioni di costi evidenziava una convenienza economica allo stoccaggio in Liguria.

Nonostante le dichiarazioni rese nella citata riunione del 20 giugno 1989, la situazione di stallo non trovava soluzione e, pertanto, in data 11 agosto 1989, veniva emanata l'ordinanza n. 1778/FPC, con la quale si disponeva lo stoccaggio di un migliaio di fusti in Veneto e dei rimanenti in Liguria, dando attuazione ad ulteriori ipotesi formulate in successivi incontri.

Tale ordinanza provocava l'immediata reazione degli amministratori di La Spezia che in sede congiunta dei consigli comunale e provinciale approvavano all'unanimità un ordine del giorno nel quale venivano richieste:

la revoca dell'ordinanza succitata;

l'ottemperanza agli impegni di cui all'ordinanza del 6 febbraio 1989 (stoccaggio interamente in Veneto);

l'intervento risolutivo del Governo se entro il 20 settembre 1989 la regione Veneto non avesse provveduto.

Il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali convocava una riunione interministeriale con la partecipazione del presidente della regione Liguria e degli amministratori locali, nel corso della quale veniva deciso che una apposita commissione interministeriale provvedesse, nel termine perentorio di 10 giorni dalla nomina, alla individuazione ed all'accertamento della reale disponibilità di siti idonei allo stoccaggio dei rifiuti ancora giacenti, parte nell'area portuale e parte a bordo della nave.

Con ordinanza n. 1790/FPC, datata 13 settembre 1989, veniva nominata la citata commissione, che, in ottemperanza al proprio mandato, in data 25 settembre, relazionava sulle possibili individuazioni e localizzazioni dei siti di stoccaggio nelle due regioni interessate.

A seguito di apposita riunione tenutasi, in data 30 ottobre 1989, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con la presenza dei commissari *ad acta* e degli amministratori locali, è stata emanata l'ordinanza n. 1881/FPC del 9 novembre 1989 con la quale si è affidato al commissario *ad acta* della regione Liguria lo smaltimento dei rifiuti che non abbisognano di stoccaggio provvisorio controllato ed al commissario *ad acta* presidente della regione Veneto il compimento di tutte le operazioni previste dalla precedente ordinanza n. 1778/FPC sui rimanenti 4.400 fusti.

*Il Ministro senza portafoglio
per il coordinamento della protezione civile*

LATTANZIO

(9 gennaio 1990)

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

GIANOTTI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Per sapere in base a quali motivazioni abbia decretato la trasformazione dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato «G. Ferraris» di Settimo Torinese in sede coordinata aggregata al VI istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Torino. Si fa osservare che il richiamo al piano di razionalizzazione delle istituzioni scolastiche, ex legge n. 426 del 1988, non costituisce altro che un richiamo burocratico, poichè la decisione assunta, senza peraltro consultare le autorità locali, è l'esatto contrario della razionalizzazione; infatti, mentre l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato «G. Ferraris» di Settimo Torinese ha autonomia da cinque anni e dal 1987 è inserito nella sperimentazione «Progetto 92» che ha richiesto investimenti per laboratori di centinaia di milioni di lire, il VI istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Torino è stato appena istituito.

Si consideri che sono stati anche attivati 2,5 miliardi (decreto Falcucci), integrati da altri 900 milioni, per la costruzione di un nuovo edificio, che ha senso solo se concepito come istituto a piena autonomia.

A sottolineare l'assurdità del decreto ministeriale, emesso il 12 maggio 1989, vi è il fatto che sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 1989 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica del 3 marzo 1988, n. 585, dal titolo: «Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Settimo Torinese». Il Ministro si è accorto solo dopo il decreto di soppressione dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Settimo Torinese che questo non è mai stato ufficialmente istituito, nonostante che funzionasse regolarmente da cinque anni.

Si chiede quindi di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di recedere dalla decisione assunta con il decreto, confermando invece la piena autonomia dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato «G. Ferraris» di Settimo Torinese e facendo del VI istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato una sede staccata coordinata dal «G. Ferraris» di Settimo Torinese, accogliendo così la giusta richiesta della comunità locale.

(4-03535)

(20 giugno 1989)

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si fa presente che in sede di razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Torino, per l'anno scolastico 1989-90, è stata disposta – in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge n. 426 del 1988 e dell'articolo 5 dell'ordinanza ministeriale 29 luglio 1989 – la trasformazione dell'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Settimo Torinese in sezione dipendente dall'istituto professionale di Torino, di via Caduti del lavoro, in quanto l'istituto in parola ha funzionato nell'anno scolastico 1988-89 con un numero di 12 classi di molto inferiore ai parametri di funzionamento previsti dalla succitata legge n. 426 del 1988, ed inoltre era privo di preside titolare.

Si ritiene di dover precisare anche che avverso detto provvedimento è stato presentato ricorso al TAR del Piemonte il quale ha respinto l'istanza di sospensiva.

Il Ministro della pubblica istruzione

MATTARELLA

(15 dicembre 1989)

IMPOSIMATO, SPOSETTI, VITALE. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per conoscere quale sia lo stato del procedimento penale relativo all'aggiudicazione di appalti da parte di amministratori di Casal di Principe, Villa di Briano, Villa Literno e Frignano, pendenti davanti alla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (pubblico ministero dottor Sacchi).

(4-03577)

(4 luglio 1989)

RISPOSTA. - Con riferimento al contenuto dell'interrogazione in oggetto si rappresenta che il procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha comunicato l'avvenuta ultimazione delle indagini relativamente ai comuni di Parete, Pignataro Maggiore e Succivo per cui consta rapporto penale di denuncia redatto dalla squadra di polizia giudiziaria dei carabinieri in sede. Per il resto le indagini proseguono e si prospettano di non breve momento sia a causa dell'enorme mole di materiale acquisito, sia per le difficoltà intrinseche e di destinazione costante della squadra di polizia giudiziaria unicamente agli accertamenti in questione.

Il Ministro di grazia e giustizia

VASSALLI

(12 gennaio 1990)

MACIS, FIORI, PINNA. - *Al Ministro della difesa.* - Per sapere:

1) quali iniziative abbia assunto nei confronti del Governo del Regno Unito a seguito del gravissimo atto di vandalismo, compiuto domenica 29 ottobre 1989 nella spiaggia di Porto Pino (Cagliari), dagli 88 militari inglesi del reparto HQ Battery;

2) se l'iniziativa assunta dalla magistratura cagliaritano a seguito di quei fatti possa incontrare limiti in base agli accordi coi Governi alleati e, in caso di risposta affermativa, quali iniziative intenda assumere per rimuoverli;

3) quali iniziative intenda assumere per evitare che nel futuro si ripetano episodi come quello denunciato e, in particolare, quali atti voglia compiere nei confronti del Governo inglese anche per tranquillizzare l'opinione pubblica sarda profondamente turbata da quanto accaduto e dalle notizie secondo le quali la Nazionale inglese di calcio verrebbe ospitata nel capoluogo sardo in occasione di Italia '90.

(4-04013)

(6 novembre 1989)

RISPOSTA. - In ordine al fatto lamentato dagli onorevoli interroganti, si informa che l'addetto militare inglese è stato convocato e sensibilizzato sull'accaduto ed è stato, inoltre, invitato ad intervenire presso le autorità del suo paese allo scopo di indurle all'adozione di provvedimenti idonei ad evitare il ripetersi di analoghi avvenimenti. Il Ministro della difesa inglese ha recentemente inviato le proprie scuse ed ha assicurato che verranno adottate tutte le misure necessarie per evitare il ripetersi di incidenti simili.

Il comando della regione militare Sardegna e le autorità preposte alla tutela dell'ordine pubblico provvederanno, in occasione di future esercitazioni NATO, ad intensificare il controllo del personale appartenente ad unità militari di Stati esteri, durante i periodi di permanenza di tale personale all'esterno delle installazioni militari.

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

(20 gennaio 1990)

MANCIA. - *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* - Per sapere:

a) quali provvedimenti intendano adottare per impedire che si crei una intollerabile sperequazione di trattamento tra cittadini ultrasessantacinquenni che, trovandosi nelle medesime condizioni di reddito ed invalidità, abbiano visto la loro istanza di riconoscimento di invalidità civile accolta prima o dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 25 dell'8 febbraio 1988: risulta infatti che per gli invalidi di oltre 65 anni si sono succedute una serie articolata di norme che, a partire dalla sentenza che ha riconosciuto il diritto alla pensione sociale secondo le condizioni più favorevoli, fino alle successive decisioni dei comitati di liquidazione delle prefetture e dell'INPS, nonché alle disposizioni contenute nei decreti-legge n. 495 del 9 gennaio 1987 e n. 25 dell'8 febbraio 1988, articolo 3, hanno creato una situazione assai complessa, poco decifrabile e comunque incerta ed iniqua per quanti si trovano nelle condizioni di infermità che prevedono il riconoscimento;

b) come pensino di evadere le centinaia di migliaia di pratiche attualmente giacenti presso le prefetture, che ai sensi del decreto-legge n. 173 del 30 maggio 1988 saranno trasmesse al Ministero del tesoro.

(4-01824)

(29 giugno 1988)

RISPOSTA. - La questione sollevata dall'onorevole interrogante ha trovato definitiva normazione con l'approvazione del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

L'articolo 8 di detto decreto stabilisce infatti che la pensione di inabilità di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e la pensione non reversibile di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, sono concesse agli invalidi civili ed ai sordomuti di età compresa fra i 18 ed i 65 anni.

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, in sostituzione delle predette provvidenze, viene corrisposta, a carico dell'INPS, la pensione sociale di cui alla legge n. 153 del 1969.

Comunque, già con l'approvazione della legge 21 marzo 1988, n. 93, di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, si erano potute definire la stragrande maggioranza delle pratiche rimaste temporaneamente sospese.

Permangono invece da risolvere alcuni casi particolari che hanno avuto origine nella fase di vigenza dei due decreti (di cui il n. 495 del 9 dicembre 1987 non convertito) che hanno preceduto la citata legge n. 93 del 1988.

A tal proposito, sulla interpretazione denegativa assunta dall'INPS, secondo cui sarebbe preclusa l'ammissione al godimento della pensione sociale agli invalidi civili riconosciuti tali dopo il compimento dei 65 anni, pur avendone gli stessi fatta richiesta prima di tale data, questo Ministero ha manifestato il proprio dissenso.

Si ritiene infatti che in forza del secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 93 del 1988, che lascia validi gli atti ed i provvedimenti adottati e fa salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decaduto decreto-legge n. 495 del 1987, il predetto Istituto potrebbe favorevolmente portare a definizione il contenzioso tuttora esistente.

Il Ministro dell'interno
GAVA

(5 dicembre 1989)

MANTICA. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che consta all'interrogante che il direttore dell'ufficio del registro di Sondrio sia stato recentemente sottoposto a procedimento per accertamento di responsabilità contabile da parte della Corte dei conti, in quanto quale direttore reggente della conservatoria dei registri immobiliari di Sondrio, per lungo tempo non si sarebbe accorto che una sua dipendente, poi condannata dal tribunale di Sondrio, si appropriava di somme di danaro versate all'ufficio da privati, per importi di diverse decine di milioni;

che consta altresì all'interrogante che lo stesso, quale direttore dell'ufficio del registro di Sondrio, abbia ripetutamente indotto contribuenti valtelinesi a versare imposte il cui termine di esazione era stato prorogato al 31 dicembre 1988, rappresentando loro, diversamente dal vero, che il termine di esazione non era stato prorogato;

che consta inoltre che, per i fatti addetti, penda procedimento penale per abuso innominato in atti d'ufficio avanti alla magistratura di Sondrio;

che consta, infine, che, nonostante quanto sopra, lo stesso verrebbe in un prossimo futuro trasferito a dirigere l'ufficio IVA di Sondrio, allo scopo di rimuoverlo dall'ufficio del registro di Sondrio, nel quale la sua permanenza pare non essere più tollerata,

l'interrogante chiede di sapere quali siano i motivi per cui verrebbe attuato il detto trasferimento, destinato a coinvolgere l'ufficio IVA di Sondrio nello stesso clima di sfiducia pubblica che da anni, alla luce di quanto descritto, ha investito l'ufficio del registro di Sondrio prima, la conservatoria poi, e per sapere quali iniziative intenda adottare per

riportare regolarità, ordine e prestigio agli uffici imposte indirette di Sondrio.

(4-01457)

(20 aprile 1988)

MANTICA. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che consta all'interrogante che il direttore dell'ufficio del registro di Sondrio (in riferimento alla cui attività è già stata presentata interrogazione parlamentare e a carico del quale pende procedimento penale avanti la pretura di Sondrio per abuso innominato in atti d'ufficio) ha recentemente inviato a tutti i contribuenti della provincia di Sondrio, parti in trasferimenti immobiliari, lettera raccomandata, con tassa a carico, con la quale chiede che i detti contribuenti producano con urgenza il certificato catastale degli immobili trasferiti, al fine di accertare il reddito catastale e la congruità del valore dichiarato in atti, *ex* articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, minacciando in difetto di detta produzione l'accertamento di valore degli stessi sulla base del valore venale;

che il contribuente non ha alcun obbligo, *ex* articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica citato, di fornire all'ufficio del registro i predetti documenti, con conseguente spesa e perdita di tempo, mentre è compito dell'ufficio del registro quello di accertare la congruità dei valori dichiarati in relazione al reddito catastale;

che appare evidente che l'iniziativa del direttore dell'ufficio del registro di Sondrio si appalesa ancora una volta illegittima e vessatoria, in primo luogo nell'inviare con tassa a carico una raccomandata relativa ad operazioni illegittime e che esulano dai compiti dell'ufficio e, in secondo luogo, nell'imporre al cittadino la produzione (dispendiosa in termini di tempo e danaro) di documentazione che l'ufficio stesso ha l'onere di acquisire,

l'interrogante chiede di sapere quali siano i provvedimenti che il Ministro in indirizzo intende adottare per riportare correttezza e fiducia nell'ufficio del registro di Sondrio e per far cessare senza ulteriore indugio i comportamenti vessatori, ingiustificati ed illegittimi nei confronti dei contribuenti già in precedenza denunciati - e ciò nonostante reiterati - dell'attuale direttore.

(4-02527)

(1° dicembre 1988)

RISPOSTA (*). - Nel periodo dicembre 1983 - giugno 1985 al dottor Mario Spinosa - direttore titolare dell'ufficio di Sondrio - è stata affidata anche la temporanea reggenza della conservatoria dei registri immobiliari di quella città.

Risulta che durante tale periodo presso la citata conservatoria si sono verificati episodi di sottrazione di somme di denaro da parte di una dipendente del medesimo ufficio ipotecario, nei confronti della quale è stato celebrato regolare procedimento penale conclusosi con la condanna della suddetta impiegata, e che, conseguentemente, il predetto direttore reggente è stato sottoposto a giudizio di responsabilità amministrativa dalla Corte dei conti. Non risulta, invece, che a carico del direttore in questione siano pendenti procedimenti penali; così pure

si ritiene di poter escludere che il medesimo direttore abbia «ripetutamente indotto contribuenti valtellinesi a versare imposte il cui termine di esazione era stato prorogato al 31 dicembre 1988».

Per quanto concerne l'ufficio del registro di Sondrio, si fa presente che le richieste di tale ufficio intese a far produrre dai contribuenti certificati catastali relativi ad immobili compravenduti riguardavano soprattutto atti nei quali i dati catastali apparivano verosimilmente erronei. In tali casi l'ufficio, anzichè procedere alla immediata notifica di avviso di accertamento, che sarebbe risultato nullo a seguito di esibizione in sede contenziosa di idonea documentazione, ha ritenuto di richiedere preventivamente tale certificazione al fine di evitare l'insorgere di controversie e conseguentemente maggiori disagi per i contribuenti.

Si fa, comunque, osservare che allo stato attuale la precitata documentazione non viene più richiesta ai contribuenti ma l'ufficio provvede all'acquisizione dei dati tramite i competenti uffici tecnici erariali.

Il contestato comportamento del direttore dell'ufficio di Sondrio deve ritenersi pertanto finalizzato alla corretta applicazione della nuova norma in materia di valutazione automatica, introdotta dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1987, n. 131, e ad una rapida definizione del lavoro.

In ordine al trasferimento del dottor Spinosa dal predetto ufficio del registro va fatto presente che per esigenze di servizio si è reso necessario distaccare il funzionario in parola presso l'ufficio del registro di Viareggio, ove gli è stata affidata, su incarico del titolare, la reggenza fiduciaria dell'ufficio stesso.

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(13 gennaio 1990)

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra citate.

MAZZOLA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che le nuove tabelle organiche in fase di elaborazione prevedono la soppressione di alcune decine di classi elementari e medie della provincia di Cuneo, preludio alla chiusura delle scuole stesse, in palese contrasto con il decreto ministeriale e con lo spirito di mantenimento sul territorio di un servizio obbligatorio in un'area già profondamente penalizzata ed in condizioni geomorfologiche e climatiche proibitive per molti mesi dell'anno, vanificando le possibilità di continuità didattica richiamata dallo stesso decreto;

che la giunta provinciale di Cuneo, in data 5 aprile 1989, ha inviato al Ministro della pubblica istruzione un ordine del giorno, approvato all'unanimità, nel quale si esprime una assoluta contrarietà alla ventilata soppressione di classi;

che negli ultimi anni il Ministero è intervenuto per rivedere gli organici di diritto, avvalendosi delle deroghe espressamente previste dal decreto interministeriale per i territori che presentano particolari condizioni quali quelle dei territori della provincia di Cuneo dei quali trattasi,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti intenda prendere il Ministro in indirizzo per evitare la situazione di gravissimo disagio e di irreparabile danno che verrebbe a crearsi nelle zone della provincia di Cuneo colpite dal ventilato provvedimento di soppressione delle classi; in particolare, si chiede di ottenere assicurazioni che verranno utilizzate le già citate deroghe previste dal decreto interministeriale per i territori che presentano particolari condizioni geomorfologiche ed ambientali onde arrivare al ripristino di un organico che consenta, in concreto, l'assolvimento del diritto-dovere costituzionale della frequenza della scuola dell'obbligo.

(4-03297)

(2 maggio 1989)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si fa presente che, in sede di determinazione dell'organico di diritto per l'anno scolastico 1989-90, il provveditore agli studi di Cuneo non ha autorizzato il funzionamento di classi con esiguo numero di allievi in quanto la delegazione regionale della Corte dei conti di Torino non ha ritenuto di registrare i provvedimenti relativi agli organici degli anni scolastici 1987-1988 e 1988-89 ove era previsto il funzionamento di classi prime, con meno di 15 allievi, nelle scuole medie.

In considerazione, tuttavia, delle particolari condizioni geomorfologiche ed ambientali di alcune zone della provincia, il medesimo provveditore, tenuto conto di quanto disposto dal decreto interministeriale del 13 gennaio 1989, ha provveduto ad autorizzare al di fuori dell'organico di diritto il funzionamento di 11 posti di insegnamento nelle scuole elementari e 4 prime classi di scuola media con un numero di allievi inferiore al limite minimo previsto dalle disposizioni vigenti.

Le classi medie uniche funzionanti nella provincia con meno di 15 alunni risultano nell'anno scolastico 1989-90 complessivamente 11.

Il Ministro della pubblica istruzione

MATTARELLA

(15 dicembre 1989)

POLLICE. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che, durante la manifestazione indetta dai sindacati per il blocco dei lavori alla centrale di Gioia Tauro, in località San Ferdinando, svoltasi il 1° marzo 1988, regolarmente autorizzata dalla questura, tutto si è svolto pacificamente;

che, alla fine della manifestazione, una carica della polizia ha causato feriti e contusi,

l'interrogante chiede di sapere:

quale logica abbia mosso il responsabile dell'ordine pubblico a muoversi in modo sconsiderato;
se non si ritenga opportuno aprire un'inchiesta.

(4-01226)

(3 marzo 1988)

RISPOSTA. - Sugli incidenti verificatisi a Gioia Tauro il 1° marzo 1988 al termine di una manifestazione di protesta, organizzata da CGIL, CISL e UIL, contro la costruzione di una grande centrale a carbone, sono stati eseguiti accurati accertamenti.

Nella circostanza, le forze di polizia intervennero solo allorchè i manifestanti, recatisi nell'area del cantiere, iniziarono a smantellare i paletti di recinzione in ferro già installati dall'Enel.

La forza pubblica, schierata in gran fretta per impedire che venisse portata a compimento l'azione, non riuscì però ad evitare che i manifestanti iniziassero a distruggere i citati paletti.

Nella conseguente ressa alcuni agenti, al fine di evitare di essere sopraffatti, fecero uso dei manganelli in dotazione.

Il corteo, peraltro non preavvisato a norma dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, fu tuttavia tollerato dalle forze di polizia per non esasperare la folla.

La forza pubblica intervenne soltanto per fronteggiare la situazione che andava degenerando in comportamenti configuranti ipotesi di reato. In merito, fu inviato dettagliato rapporto alla procura della Repubblica di Palmi.

Il Ministro dell'interno

GAVA

(5 dicembre 1989)

POLLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e degli affari esteri. - Per sapere:*

se sia vero che, in data 6 agosto 1985, il professor Samo Pahor ha inviato al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno e al Ministro degli affari esteri un esposto in cui, dopo aver descritto il comportamento poco urbano degli agenti di polizia postale in servizio in detto giorno tra le ore 12.45 e 13.45 circa nell'edificio sito a Trieste, in piazza Vittorio Veneto 1 (uno di loro gli ha strappato dalla mano una banconota da 10.000 lire); e se lo loro ignoranza tanto «dello Statuto speciale del 5 ottobre 1954 e delle norme in esso contenute» quanto «della circolare del Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste del 28 febbraio 1959, n. 97, e della circolare del Commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia del 26 giugno 1970, n. 447, che dettano norme di attuazione dell'articolo 5 dello Statuto speciale del 5 ottobre 1954», ha così affermato: «La colpa di tale ignoranza certo non ricade sul brigadiere e sui due agenti, ma sui loro superiori che, prima di mandarli a prestare servizio nella provincia di Trieste, non li hanno correttamente informati sugli obblighi che il Governo della Repubblica italiana ha assunto nei confronti del gruppo

etnico jugoslavo residente nella provincia di Trieste. Certo, «ignorantia legis non excusat». Ma, proprio per questo, chiedo che si provveda, nel tempo più breve possibile con conferenze, corsi, *pamphlets* ed altri mezzi adeguati ad informare tutti gli agenti, sottufficiali ed ufficiali della polizia di Stato, della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri sul contenuto dello Statuto speciale del 5 ottobre 1954, sulle due circolari contenenti norme di attuazione e sulla validità delle norme predette alla luce di quanto stabilisce il trattato italo-jugoslavo del 10 novembre 1975, ratificato con la legge del 14 marzo 1977, n. 73. Perché, a prescindere dai diritti inalienabili della minoranza slovena, con l'ignoranza di cui sopra è alla fin fine la Repubblica italiana che fa la brutta figura.»;

cosa abbiano fatto e cosa intendano fare per informare correttamente le categorie indicate nel citato esposto sugli obblighi assunti dal Governo della Repubblica italiana nei confronti degli appartenenti alla minoranza linguistica slovena, onde evitare che gli appartenenti a dette categorie impediscano, con l'uso della forza fisica e con l'abuso d'ufficio, ai cittadini inermi l'esercizio del diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità, diritto che sussiste, anche secondo l'autorevole sentenza espressa dalla Corte costituzionale il 20 gennaio 1982, per il solo fatto che la minoranza linguistica slovena è, già ora, una minoranza riconosciuta.

(4-01441)

(19 aprile 1988)

RISPOSTA. - Il cittadino italiano di lingua slovena Samo Pahor persegue da tempo una sua personale campagna in favore dei diritti della minoranza slovena e in particolare del diritto di usare la lingua slovena nella città di Trieste.

Il professor Pahor fonda le sue richieste sulla previsione di cui all'articolo 5 dello Statuto speciale, accluso al *memorandum* d'intesa italo-jugoslavo, firmato a Londra nel 1954, che prevede il diritto di utilizzare la lingua italiana, o rispettivamente slovena, nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie delle due zone dell'ex territorio libero di Trieste.

Tali disposizioni sono state recepite solo parzialmente nella prima parte dell'articolo 8 del Trattato di Osimo, che prevede il mantenimento in vigore delle misure interne già adottate in applicazione del suddetto Statuto.

Nella fattispecie, non risulta che l'utilizzazione della lingua slovena nello svolgimento di pratiche postali fosse ammessa al momento dell'entrata in vigore del Trattato di Osimo e non è, quindi, sorto un impegno italiano nei confronti della Jugoslavia al mantenimento di tale forma di tutela per la minoranza slovena in Italia.

Del resto, la Corte costituzionale con la sentenza n. 28 del 20 gennaio 1982 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sull'esclusivo uso della lingua italiana, evidenziando che «manca a tutt'oggi una normativa che, sia pure limitatamente all'uso della lingua slovena, dia specifica attuazione al contenuto dell'articolo 8 del Trattato di Osimo» il quale, peraltro, «non richiede affatto che alla minoranza slovena della provincia di Trieste debba necessariamente

applicarsi una normativa simile a quella adottata per il Trentino-Alto Adige o per la Valle d'Aosta, restando rimesso al legislatore italiano nella propria discrezionalità di scegliere i modi e le forme della tutela da garantire alla minoranza linguistica slovena».

Al riguardo, si fa presente che sono state da tempo presentate alla Camera varie proposte legislative di iniziativa parlamentare e, da ultimo, il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali ha predisposto uno schema di disegno di legge concernente: «Provvedimenti a favore delle popolazioni di lingua slovena delle province di Trieste e Gorizia e di quelle di origine slava della provincia di Udine» che prevede, fra l'altro, una certa attuazione del bilinguismo nei comuni in cui risiede la minoranza slovena. Questo disegno di legge governativo è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 17 novembre 1989.

Il Ministro dell'interno

GAVA

(5 dicembre 1989)

POLLICE. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che la pensionata Manganaro Anna, nata a Vico Equense il 31 maggio 1918, nel lontano 1977 ha presentato domanda al fine di ottenere l'invalidità civile;

che, solo dopo ben 7 anni, e precisamente in data 29 settembre 1984, la commissione provinciale sanitaria ha accertato che l'invalida presenta una invalidità superiore ai due terzi;

che le è stato riconosciuto soltanto l'assegno mensile dal 1° luglio 1980 al 31 maggio 1983, mentre nulla le è stato riconosciuto per l'intero periodo;

che, a circa 11 anni di distanza, non ha ancora percepito alcun assegno,

l'interrogante chiede di sapere se si intenda intervenire.

(4-01556)

(11 maggio 1988)

RISPOSTA. - Il problema prospettato dall'onorevole interrogante può ritenersi superato in quanto la signora Anna Manganaro percepisce dal 18 luglio 1988 le somme previste per la categoria di invalidità cui appartiene, riferite al periodo segnalato.

Il Ministro dell'interno

GAVA

(14 dicembre 1989)

POLLICE. *Al Ministro dell'interno.* - Per conoscere:

se risponda a verità la dichiarazione apparsa sul n. 38 di «Punto Critico», ed in tal caso i motivi per cui non è stato reso noto il fatto, concernente quanto affermato dall'ex senatore Vincenzo Carollo, attuale presidente dell'Italtrade e già parlamentare della Democrazia

cristiana, secondo cui nelle indagini sul rapimento Moro collaborarono esperti di vari paesi europei e dirigenti dei servizi segreti degli USA e dell'URSS che vennero in Italia su nostro invito, in quanto precedentemente era resa nota solo la presenza di esperti USA;

se effettivamente furono redatti dal «comitato di esperti» chiamato dal Ministro dell'interno, Cossiga, a collaborare sulle indagini relative al sequestro Moro, ovvero da altri organismi o persona responsabile, i «piani Victor e Mike» da mettere in atto nel caso Moro fosse uscito vivo (piano Victor) dal sequestro ovvero, com'è purtroppo accaduto, morto (piano Mike), come si legge in una inchiesta condotta da «Punto Critico».

(4-02426)

(15 novembre 1988)

RISPOSTA. - Nel rispetto del segreto istruttorio relativo alle indagini concernenti il sequestro dell'onorevole Aldo Moro, si fa presente che, per quanto concerne i piani di intervento, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, gli stessi furono concordati da questa amministrazione con il competente ufficio della procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Roma.

Il Ministro dell'interno
GAVA

(14 dicembre 1989)

POLLICE. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* - Premesso:

che i lavoratori dell'ufficio imposte dirette di Gela (Caltanissetta), anzichè controllare le dichiarazioni dei redditi delle fasce di reddito a rischio (imprenditori, liberi professionisti, eccetera), sembrano avere attenzione solo per le dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, causando loro molti problemi per errori sostanzialmente formali (mancanza di una data o di una firma, per esempio);

che sarebbe ben più importante che tanta professionalità e tanto controllo venissero attuati nei confronti dei «veri» evasori e non è accettabile che gli impiegati riscoprano il rigore nei confronti di pensionati che hanno dimenticato una firma,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda intervenire con una indagine che stabilisca quali pesi e quali misure si applicano all'ufficio imposte dirette di Gela affinchè si ristabilisca un minimo di equità tra poveri e potenti.

(4-02607)

(16 dicembre 1988)

RISPOSTA. - Si rileva preliminarmente che gli uffici distrettuali delle imposte dirette esplicano la loro attività istituzionale di controllo sia formale, ai fini della liquidazione delle imposte, sia sostanziale, ai fini dell'accertamento e della repressione della evasione fiscale, sulla base, rispettivamente, di programmi e di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze.

Per quanto concerne, in particolare, l'operato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Gela, risulta che in sede di liquidazione, *ex* articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, delle dichiarazioni dei redditi modello 740/1985 per l'anno 1984, il predetto ufficio ha escluso le detrazioni d'imposta per carichi di famiglia per mancanza della relativa attestazione, costituendo essa condizione necessaria per usufruire delle detrazioni in parola, e, conseguentemente, ha provveduto ad iscrivere a ruolo, nei confronti dei contribuenti interessati, le relative maggiori imposte.

L'operato dell'ufficio in questione, secondo quanto riferito dal competente ispettorato compartimentale delle imposte dirette di Palermo, risulta, pertanto, regolare e pienamente conforme alla normativa vigente, attese, peraltro, le sanzioni di carattere penale connesse alla indebita fruizione delle detrazioni in discorso.

A tale proposito va fatto presente che le disposizioni in materia di liquidazione delle imposte in base a dichiarazioni, introdotte dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, prevedono la possibilità di invitare il contribuente anche per via telefonica o a mezzo posta a confermare la esatta esposizione dei dati dichiarati, a rettificare eventuali errori formali nonchè ad esibire documenti non allegati alla dichiarazione. In tal modo si è inteso consentire agli uffici distrettuali e/o ai centri di servizio delle imposte dirette di evitare le iscrizioni a ruolo che scaturiscono principalmente da errori formali commessi dai contribuenti in sede di compilazione delle dichiarazioni dei redditi.

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(13 gennaio 1990)

POLLICE. - *Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* - Per conoscere:

se, come scrive «Punto Critico» sul n. 14 dell'8 aprile 1989, alla gara di prequalificazione per individuare imprese idonee ad essere invitate ad un appalto-concorso per la fornitura alla Marina militare di 6 cacciamine in vetroresina più 2 in opzione, abbiano partecipato soltanto due ditte, l'Intermarine, risultata aggiudicataria, e la Azimut di Torino, già indicata sulla Guida Monaci come costruttrice di barche a remi;

nel caso che la notizia risponda a verità, quale valutazione si dia di una gara cui, stranamente, è mancata la partecipazione delle più qualificate industrie cantieristiche italiane e, di conseguenza, i motivi per i quali non si sia ritenuto di dover far ripetere la gara stessa anche per evitare il possibile sospetto di una partecipazione di comodo della società costruttrice di barche a remi per mascherare una vera e propria trattativa privata tra Ministero della difesa e Intermarine;

quale sia la ragione sociale della Azimut e quando lo statuto sociale sia stato omologato dal tribunale;

quale sia il capitale sociale, il nome dei soci e dell'amministratore, come si siano chiusi i bilanci degli ultimi 5 anni, a quale categoria di fornitori della Difesa sia iscritta la Azimut e da quando;

quali e quante esperienze vanta la Azimut nella costruzione di naviglio militare da guerra e da quando, quante forniture militari abbia effettuato, e a chi.

Tutte queste indicazioni sono già agli atti del Ministero della difesa a seguito della partecipazione alla gara suddetta, sicchè la risposta risulta di estrema facilità.

(4-03225)

(18 aprile 1989)

RISPOSTA. - Si risponde anche a nome del Ministro di grazia e giustizia. La gara di prequalificazione per individuare imprese idonee ad essere invitate ad un appalto-concorso per la fornitura di 6 cacciamine in vetroresina (più 2 in opzione), bandita con avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del 26 novembre 1986 e pubblicizzata anche su tre quotidiani a tiratura nazionale (*Messaggero*, «*Corriere della Sera*» e «*Repubblica*») del 27 novembre 1986, era aperta a tutte le industrie cantieristiche nazionali specializzate nel settore. In effetti si candidavano solo la società Intermarine di Roma, che già aveva costruito i primi 4 cacciamine della classe Lerici, e la società Azimut di Torino, con cantieri a Viareggio (ex Benetti), via 24 maggio 9 e via Coppino 104.

Una partecipazione così scarsa era, peraltro, prevedibile, trattandosi di mezzi caratterizzati da un alto contenuto tecnologico, che richiedono un grado di specializzazione molto elevato nei settori della costruzione di grandi scafi in vetroresina e dell'installazione di impianti speciali.

Una apposita commissione, esaminata la documentazione presentata ed eseguiti gli accertamenti di rito, ha giudicato la società Azimut non idonea, mancando delle capacità in atto (come specificato al punto 15 del bando di gara) tecnologiche e tecniche generali per soddisfare i requisiti imposti dalla particolare costruzione.

Dalla documentazione agli atti, relativamente alla società Azimut, risulta che si tratta di società per azioni con capitale versato di lire 2.700.000.000.

L'amministrazione delegato e l'amministratore della società sono, rispettivamente, Paolo Vitelli e Livio Ghersina.

Gli utili di bilancio (lordi) sono stati i seguenti:

163 milioni nel 1983;

676 milioni nel 1985;

1.466 milioni nel 1986.

La società è iscritta all'albo dei fornitori ed appaltatori dell'amministrazione Difesa dal 4 luglio 1988; la categoria è 60 per i gruppi o settori: corvette (fino a 700 tonnellate), motovedette (in metallo), dragamine in vetroresina, natanti ed imbarcazioni diverse in vetroresina.

La capacità produttiva globale annua raggiunta dalla ditta è di circa 35 miliardi, mentre il massimo raggiungibile compatibilmente con le strutture è di circa 80 miliardi.

Le principali forniture eseguite dalla ditta sono le seguenti:

a) 30 natanti, fino a 32 metri di lunghezza, per complessivi 50.000 circa, commissionati da privati;

b) 2 pattugliatori costieri da 19 metri di lunghezza per il Ministero delle finanze del Kuwait, per complessivi 2.300 milioni;

c) un'imbarcazione per controllo ambientale per il Ministero della sanità del Kuwait, da 21 metri di lunghezza, per un valore di 1.200 milioni;

d) un'imbarcazione trasporto personale da 23 metri per il Ministero della difesa degli Emirati arabi uniti;

e) imbarcazione in vetroresina fino a 36 metri ed in acciaio sino a 45 metri (diporto e lavoro) per privati, per complessivi 46.000 milioni.

Il Ministro della difesa

MARTINAZZOLI

(18 gennaio 1990)

POLLICE. - *Ai Ministri del turismo e dello spettacolo e per i beni culturali e ambientali.* - Per sapere, in relazione alla vicenda della lottizzazione di villa Doria Spinola a Genova Quarto, che comprende la costruzione di un motel AGIP per 150 stanze, 3 palazzi ed il restauro della villa, se risulti vera la notizia secondo cui la «Bruno Pensieri Costruzioni Genova» spa, che gestisce l'intera operazione, ha potuto accedere ai finanziamenti previsti per i mondiali di calcio del 1990 e, se così dovesse essere, in base a quali valutazioni.

(4-03351)

(9 maggio 1989)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione in oggetto l'onorevole interrogante chiede di conoscere se il progetto sulla lottizzazione di villa Doria Spinola a Genova Quarto ha ottenuto accesso ai finanziamenti previsti per le iniziative turistiche connesse con i mondiali di calcio del 1990.

Al riguardo si precisa che il progetto in questione, pur costituendo oggetto di apposita domanda, non è risultato fra quelli prescelti per il finanziamento di cui alla legge n. 556 del 1988 ed inseriti in apposito decreto di approvazione già registrato alla Corte dei conti. Si precisa che quest'ultimo risulta ormai definitivamente operante, salvo il successivo convenzionamento con i titolari delle iniziative selezionate, essendo stato registrato dalla Corte dei conti il 13 novembre 1989.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo

CARRARO

(11 gennaio 1990)

POLLICE. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che il giorno 5 febbraio 1988 è stata presentata presso la direzione provinciale del Ministero del tesoro domanda per reversibilità di due pensioni (la prima come ex ufficiale della Marina militare e la seconda come medaglia d'oro al valor militare) da Angelo Cabrini, deceduto a Roma il 1° dicembre 1987, nei confronti della figlia Giovanna Cabrini, come orfana maggiorenne inabile;

che della prima pensione (numero di iscrizione 4039179) è stato emesso il decreto n. 52536 in data 7 ottobre 1988 ed attualmente la pratica dovrebbe essere alla II Div. Uff. B;

che per la seconda pensione (considerata pensione di guerra) è stata già fatta la visita medica, ma non è stata ancora comunicata l'emissione del relativo decreto e che la suddetta pensione ha il numero di iscrizione 7418485,

l'interrogante chiede di sapere quali ostacoli eventualmente ci fossero per l'espletamento delle pratiche e che tempi si prevedano per la definitiva chiusura dell'*iter*.

(4-03373)

(16 maggio 1989)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la reversibilità della pensione e la concessione dell'assegno straordinario annesso alla medaglia al valor militare a favore della signora Giovanna Cabrini, orfana di Angelo, deceduto a Roma il 1° dicembre 1987.

Al riguardo, si fa presente che la direzione provinciale del tesoro di Roma ha disposto, a decorrere dal mese di agosto 1989, il pagamento della pensione ordinaria di reversibilità iscrizione n. 4039179, liquidando a favore dell'interessata le somme di lire 20.649.295 e di lire 10.199.585, a titolo di differenze arretrate rispettivamente per il periodo 2 dicembre 1987 - 31 dicembre 1988 e 1° gennaio 1989 - 31 luglio 1989, e corrispondendo, dal mese di agosto 1989, la rata continuativa di lire 1.471.995.

Per quanto riguarda, invece, la concessione dell'assegno straordinario annesso alla medaglia al valor militare, iscrizione n. 7418485, il menzionato ufficio ha comunicato di essere in attesa dei certificati, già richiesti all'interessata, necessari per l'attribuzione del trattamento di reversibilità.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
BUBBICO

(10 gennaio 1990)

POLLICE. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che sulla base delle disposizioni della legge n. 426 del 1988 (che stabilisce una dimensione minima di 25 classi perchè le scuole possano usufruire dell'autonomia amministrativa), l'ufficio scolastico provinciale di Roma ha proposto, per il 24° distretto scolastico, la «fusione» dell'istituto tecnico per geometri «Ugo Bordoni» con l'istituto tecnico commerciale «Ceccherelli». Da quando, negli ultimi anni, il provveditorato agli studi di Roma ha modificato il «bacino di utenza» dell'istituto dirottando (senza tener conto delle esigenze della popolazione, delle previsioni del piano regolatore generale di Roma, del traffico e dei trasporti pubblici) verso altri istituti gli alunni delle scuole medie che prima si iscrivevano al «Bordoni», il numero delle classi è andato sempre più diminuendo. In effetti molti istituti tecnici per geometri (ma anche quelli industriali) romani sono in contrazione perchè, essendo sempre meno gli alunni veramente motivati e risultando le materie del biennio difficili per gran parte dei licenziati della scuola media inferiore, si preferiscono corsi meno impegnativi quali quelli commerciali;

che il 16 gennaio 1989 si è tenuta una riunione fra i presidenti dei distretti scolastici 23°, 24°, 25° e 26°, cui hanno partecipato anche i presidi delle scuole interessate, per discutere del problema. In quella sede il preside dell'istituto tecnico per geometri «Bordoni», facendo presente che l'istituto che si sarebbe venuto a creare avrebbe ampiamente superato il numero di 58 classi (previsto dal nono capoverso della circolare ministeriale n. 367 del 9 dicembre 1988, esplicativa della legge n. 426 del 1988, come limite per uno sdoppiamento) sollevò alcune eccezioni e presentò alcune proposte alternative, quali:

a) incorporazione nell'istituto tecnico per geometri «Bordoni» dell'attuale sezione geometri dell'istituto tecnico commerciale e per geometri «Medici del Vascello»;

b) incorporazione nel «Bordoni» di almeno 15 classi dell'istituto tecnico commerciale «Ceccherelli», in modo da portare le attuali classi di quest'ultimo a 39 e quelle del «Bordoni» a 27;

c) fusione del «Bordoni» con l'istituto tecnico per geometri «Valadier», diventandone una sezione staccata. Nonostante vi fossero diverse persone che prendevano appunti, non risulta un verbale ufficiale della riunione;

che il 19 gennaio 1989 si riuniva il collegio dei docenti dell'istituto tecnico per geometri «Bordoni», che respingeva la fusione con l'istituto tecnico commerciale «Ceccherelli» in considerazione del fatto che, quand'anche il provvedimento fosse risultato «indolore» per l'anno scolastico 1989-90 (rimanendo cioè le stesse classi del «Bordoni» e senza riduzione del personale docente), data la necessità di nuove aule per i corsi commerciali è prevedibile che il corso geometri sarà fatto inevitabilmente finire nel giro di due o tre anni al massimo, inizialmente limitando le iscrizioni al primo anno e, successivamente, dirottando le classi esistenti all'istituto tecnico commerciale e per geometri «Medici del Vascello» (del medesimo distretto scolastico) o, addirittura, verso altri distretti. Il collegio presentava quindi le seguenti soluzioni alternative:

a) incorporazione nell'istituto tecnico per geometri «Bordoni» della sezione geometri dell'istituto tecnico commerciale e per geometri «Medici del Vascello» (soluzione più semplice, logica e razionale, che conserverebbe l'autonomia e funzionalità di tutti gli istituti);

b) trasformazione dell'istituto tecnico per geometri «Bordoni» in un istituto tecnico commerciale e per geometri con accorpamento di almeno 10 classi dell'istituto tecnico commerciale «Ceccherelli» e istituzione di 5 classi prime sperimentali nell'ambito del progetto sperimentale «Igea»;

c) trasformazione del «Bordoni» in un istituto tecnico commerciale e per geometri ed incorporazione dell'attuale sezione staccata di via della Magliana dell'istituto tecnico commerciale e per geometri «Medici del Vascello»;

d) trasformazione del «Bordoni» in un istituto tecnico commerciale e per geometri ed incorporazione della sezione staccata di Maccarese dell'istituto tecnico commerciale e per geometri «Di Vittorio» di Ladispoli (caso atipico di istituto avente succursale in altre sede);

e) trasformazione del «Bordoni» in un istituto tecnico commerciale e per geometri ed incorporazione dell'istituto tecnico commerciale «Bachelet»;

f) fusione dell'istituto tecnico per geometri «Bordoni» con l'istituto tecnico per geometri «Valadier»;

che il 24 gennaio 1989, con lettera protocollo n. 438, il 24° distretto scolastico, pur esprimendo in premessa notevoli perplessità, in quanto le proposte di accorpamento sembravano costituire un pretesto «all'accaparramento di aule per assecondare una espansione illimitata» che avrebbe portato «alla costituzione di mega-scuole», alla fine si diceva favorevole alla «fusione» dell'istituto tecnico per geometri «Bordoni» con l'istituto tecnico commerciale «Ceccherelli», indicando, come unica motivazione, il «fatto che i due istituti funzionano nello stesso stabile». Pur essendo nello stesso stabile, i due istituti non sono tuttavia adiacenti, trovandosi su due ali opposte ed essendoci, in mezzo, la scuola media «Persichetti» ed il liceo scientifico «Malpighi»;

che a pagina 53 del «Piano di riassetto delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado per l'anno scolastico 1989-90», preparato dal provveditorato agli studi di Roma nel febbraio 1989, si proponeva al Ministero della pubblica istruzione, per l'istituto tecnico per geometri «Bordoni», «la fusione con l'istituto tecnico commerciale «Ceccherelli» anche in considerazione che i due istituti funzionano nello stesso stabile» (in realtà si tratta dell'unica motivazione, non essendone state indicate altre!);

che in data 25 marzo 1989, con telegramma protocollo n. 760 della divisione V della Direzione generale istruzione tecnica, il Ministero della pubblica istruzione comunicava al preside dell'istituto tecnico per geometri «Bordoni», al provveditore agli studi di Roma ed al preside dell'istituto tecnico commerciale «Ceccherelli», non la «fusione» proposta dal provveditorato agli studi di Roma, dal consiglio scolastico provinciale (sembra tuttavia che quest'ultimo non si sia mai riunito per concedere il prescritto parere motivato!) e dal consiglio del 24° distretto scolastico, ma la «soppressione» dell'istituto tecnico per geometri «Bordoni» dal prossimo anno scolastico 1989-90 e la contemporanea istituzione di una sezione geometri presso l'istituto tecnico commerciale «Ceccherelli»;

che in data 28 marzo 1989, con comunicato n. 39, il preside dell'istituto tecnico per geometri «Bordoni» informava i docenti della soppressione dell'istituto;

che in data 10 aprile 1989, con nota protocollo n. 89/0921, indirizzata alla divisione V della Direzione generale istruzione tecnica del Ministero della pubblica istruzione e, per conoscenza, al provveditorato agli studi, al presidente del consiglio scolastico provinciale ed al presidente del 24° distretto scolastico, il preside dell'istituto tecnico per geometri «Bordoni» faceva rilevare le irregolarità procedurali e chiedeva subito la revoca di ogni provvedimento di modifica dell'attuale situazione e la successiva ridefinizione, in modo più razionale, del bacino di utenza dell'istituto;

che in data 12 aprile 1989 si riuniva l'assemblea sindacale dell'istituto tecnico per geometri «Bordoni» che, al termine della riunione, stilava un documento contro il provvedimento di soppressio-

ne, che è stato inviato alla Direzione generale istruzione tecnica del Ministero della pubblica istruzione, al provveditore agli studi di Roma, al consiglio scolastico provinciale, al preside dell'istituto tecnico per geometri «Bordoni», al preside dell'istituto tecnico commerciale «Ceccherelli», al segretario generale del comprensorio SISM-CISL di Roma ed al segretario nazionale del SISM-CISL;

che in data 14 aprile 1989 gli studenti dell'istituto tecnico per geometri «Bordoni» hanno proclamato lo stato di agitazione e lo sciopero ad oltranza dal 15 aprile;

che in data 15 aprile 1989, con fonogramma n. 33256, il provveditorato agli studi di Roma invitava il preside dell'istituto tecnico per geometri «Bordoni», «a seguito revoca autonomia» dell'istituto, a «produrre domanda di trasferimento» entro il 21 aprile 1989;

che nel corso di un'assemblea d'istituto svoltasi il 19 aprile 1989 con la partecipazione di docenti, genitori, studenti e sindacalisti della CISL, fu rilevato che, a meno di diversi specifici provvedimenti, la soppressione del «Bordoni» avrebbe quasi certamente implicato la soprannumerarietà per tutti i suoi attuali docenti e, quindi, la perdita della continuità didattica;

che il 21 aprile 1989, con telegramma protocollo n. 887 indirizzato al provveditore agli studi di Roma, al preside dell'istituto «commerciale et geometri» «Ceccherelli» ed al preside dell'istituto «geometri» «Bordoni», la divisione V della Direzione generale per l'istruzione tecnica precisava «che personale docente istituto geometri «Bordoni» acquisirà titolarità istituto commerciale et geometri «Ceccherelli» conservando interamente continuità di servizio pregressa senza necessità produrre domanda a tal fine». Nessuna garanzia circa la continuità funzionale delle aule speciali, della biblioteca e delle altre attrezzature del «Bordoni» e nessuna risposta circostanziata ad alcuna delle osservazioni e proposte contenute nella lettera protocollo n. 89/921 del 10 aprile 1989;

che il 2 maggio 1989, nel corso di un collettivo d'istituto, gli studenti hanno revocato lo sciopero ad oltranza ma hanno confermato lo stato di agitazione;

che in data 11 maggio 1989, con lettera protocollo n. 89/1671 indirizzata alla divisione V della Direzione generale istruzione tecnica del Ministero della pubblica istruzione e, per conoscenza, al provveditore agli studi, al presidente del consiglio scolastico provinciale ed al presidente del 24° distretto scolastico, il preside dell'istituto tecnico per geometri «Bordoni» chiedeva, ove non si desiderasse prendere in esame alcuna delle altre ipotesi prospettate dal capo e/o dal collegio dei docenti dell'istituto e per evitare la creazione di un «mega-istituto» di oltre 60 classi (che sarebbe poi necessario sdoppiare nel successivo anno scolastico per rispettare le vigenti disposizioni di legge), la modifica della denominazione in istituto tecnico commerciale e per geometri «Ugo Bordoni» e l'accorpamento di almeno 15 classi dell'istituto tecnico commerciale «Ceccherelli» con decorrenza dall'anno scolastico 1989-90. Nessun cenno di risposta è, a tutt'oggi, ancora pervenuto all'istituto;

che in data 3 luglio 1989, in risposta ad una richiesta di apertura di una succursale dell'istituto tecnico per geometri «Ugo Bordoni»

formulata dal presidente dell'84° circolo didattico e dai presidenti dei consigli d'istituto delle scuole medie «Carlo Goldoni», «Livio Tempesta» e «via Boccea 590», con protocollo n. 89/2352, inviato ai richiedenti e, per conoscenza, alla divisione V della Direzione generale istruzione tecnica del Ministero della pubblica istruzione, al provveditore agli studi di Roma ed al presidente del consiglio scolastico provinciale, l'istituto si dichiarava disponibile, in attuazione delle deliberazioni prese il 19 gennaio, ad aprire una succursale nel «quartiere Casalotti». Nessun cenno di risposta è, a tutt'oggi, ancora pervenuto all'istituto;

che, come era da attendersi, in vista della soppressione dell'istituto (tutte le iniziative finora prese devono comunque essere ancora legittimate dal relativo decreto ministeriale che, a tutt'oggi, non è stato ancora emesso) le iscrizioni alle prime classi del corso geometri sono diminuite e diversi alunni si sono trasferiti ad altri istituti, per cui si sta già verificando quanto paventato fin dall'inizio;

considerato:

che in realtà l'istituto tecnico commerciale «Ceccherelli» non ha bisogno di un corso per geometri ma soltanto delle aule dell'istituto tecnico per geometri «Bordoni», tanto è vero che ha già dato disposizioni all'ufficio tecnico dell'amministrazione provinciale di Roma di dare corso ai lavori perchè le 5 aule al piano terreno del «Bordoni», fra cui si trova l'aula speciale di topografia, possano essere utilizzate dai corsi commerciali del «Ceccherelli» fin dall'inizio del prossimo anno scolastico. Le aule che potrebbero rendersi libere all'istituto tecnico per geometri «Bordoni» dal prossimo anno scolastico non saranno comunque più di 2 o 3, dal momento che le altre sono aule attrezzate (per proiezioni, disegno, eccetera), indispensabili allo svolgimento dei corsi per geometri (quelle di disegno sono addirittura insufficienti per le attuali classi!);

che con l'accorpamento delle classi che l'istituto tecnico per geometri «Bordoni» dovrebbe avere per l'anno scolastico 1989-90, l'istituto tecnico commerciale «Ceccherelli» verrebbe comunque a superare non soltanto le 50 classi (che già supera adesso) indicate dalla circolare ministeriale n. 367 del 9 dicembre 1988 come il limite per lo sdoppiamento di un istituto secondario, ma persino le 60 classi, in contrasto anche con quanto previsto dall'ultimo rigo del punto 1.2.2. dell'articolo 1 del decreto interministeriale (Lavori pubblici e Pubblica istruzione) 18 dicembre 1975, che dispone, anche «per gli ampliamenti, adattamenti, completamenti di edifici già esistenti», norme tecniche aggiornate relativamente all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica;

che il «Bordoni» dispone di attrezzature didattiche di buon livello e di locali che sono stati rinnovati quasi tutti recentemente. Ha inoltre un corpo docente quasi esclusivamente di ruolo (le supplenze sono limitate ai soli docenti in malattia ed all'unico docente distaccato), con pluriennale esperienza di sperimentazione e ricerca educativa, tanto che l'istituto ha organizzato e gestito, negli anni scorsi, ben due corsi interdistrettuali di aggiornamento per docenti nel settore delle applicazioni didattiche dell'informatica;

che, attualmente, nell'istituto tecnico per geometri «Bordoni» sono in corso due progetti nazionali di sperimentazione, il cosiddetto

progetto «Sirena» ed il «Piano nazionale dell'informatica» per il biennio della secondaria superiore (iniziato lo scorso anno), oltre ad una sperimentazione, coordinata con altri istituti per geometri italiani, consistente nell'inserimento delle tecniche di rilievo architettonico nell'insegnamento di topografia (iniziato quest'anno). Infine, in collaborazione con il «Comité de liaison des géomètres» ed il «Comité des économistes de la construction» della CEE, l'istituto sta mettendo a punto (primo istituto in Italia!) alcuni corsi post-diploma in applicazione della recente direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988, n. 89/48/CEE, relativa a un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (sono già pervenute offerte di collaborazione e/o finanziamento da parte della Confindustria, dell'ENI, dell'Associazione costruttori e dell'Associazione imprese aerofotogrammetriche, che verrebbero quasi sicuramente meno in caso di soppressione dell'istituto);

che, dato il livello qualitativo dell'insegnamento, pervengono al «Bordoni», da studi professionali ed imprese edilizie, richieste di segnalazione di diplomati in numero maggiore di quanti effettivamente conseguono il diploma; oltre tutto, la quasi totalità dei diplomati dell'istituto si inserisce rapidamente nel mondo del lavoro (solitamente al termine del servizio militare);

che, prescindendo dal fatto che il nuovo istituto commerciale e per geometri che si vorrebbe creare avrebbe vita breve in quanto dovrebbe sdoppiarsi subito dopo, la soppressione dell'istituto tecnico per geometri «Bordoni», ove non vi fossero sotto altri motivi e si desiderasse veramente proseguire i corsi nella sezione geometri dell'istituto tecnico commerciale «Ceccherelli», farebbe risparmiare alla comunità soltanto lo stipendio di un preside (quello del «Bordoni» che, peraltro, ha maggiore anzianità di servizio ed al quale è stato imposto il trasferimento), dal momento che le spese di gestione dei locali e delle attrezzature rimarrebbero le stesse e così pure quelle dell'amministrazione provinciale di Roma (per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per il personale non docente, compreso il segretario-economista che è impegnato già presso un altro istituto), senza considerare che la gestione di un «mega-istituto» risulta comunque meno efficiente. Inoltre, la presenza di un unico collegio dei docenti, costituito in stragrande maggioranza da docenti del corso commerciale, e di un unico consiglio d'istituto, costituito, se non altro in maggioranza, da docenti, genitori e studenti del corso commerciale, lascerà poco o nessuno spazio ad iniziative finalizzate principalmente al corso geometri (come purtroppo avviene in quasi tutti gli istituti che sono contemporaneamente commerciali e per geometri), condizionando l'attività didattica anche nei suoi aspetti meno significativi e disperdendo la qualificazione professionale faticosamente raggiunta dai docenti;

che non è infine da escludersi che la biblioteca specializzata, costituita nel corso degli anni anche con donazioni dei docenti, vada dispersa e, come avviene in quasi tutti gli istituti ad indirizzo misto, le nuove acquisizioni per la sezione geometri risultino assolutamente insufficienti per le esigenze didattiche, tanto più che, in vista della soppressione, la bibliotecaria ha già chiesto il trasferimento;

che quand'anche i locali attualmente occupati dal «Bordoni» non subissero intrusioni da parte dei corsi commerciali del «Ceccherelli» e le attrezzature non venissero disperse (creando in definitiva una specie di «succursale» riservata agli allievi geometri), l'impossibilità di ottenere un vice-preside con esonero totale dalle lezioni renderebbe comunque difficilmente gestibili i rapporti con famiglie e studenti del corso geometri, soprattutto per quanto riguarda presenze, ritardi, permessi, eccetera;

che l'istituto tecnico per geometri «Bordoni» potrebbe non solo sopravvivere, ma addirittura riacquistare le dimensioni iniziali ripristinando l'originario bacino di utenza in un quadro organico di riassetto che tenga conto di tutte le vigenti disposizioni di legge e delle indicazioni del piano regolatore generale di Roma. Inoltre, sono state presentate (ma non prese in considerazione) anche altre ipotesi alternative meno traumatiche,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere alla luce di quanto esposto e se non intenda rivedere l'intera questione.

(4-03775)

(19 settembre 1989)

RISPOSTA. - In sede di razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Roma, per l'anno scolastico 1988-89, il provveditore agli studi, su richiesta del preside *pro tempore* dell'istituto tecnico per geometri «Ugo Bordoni» ed in conformità alle indicazioni fornite al riguardo dall'ente locale obbligato, ha proposto l'aggregazione dell'istituto in parola all'istituto tecnico commerciale «Ceccherelli», avente sede nel medesimo edificio, e la conseguente trasformazione dell'istituto tecnico commerciale «Ceccherelli» in istituto tecnico commerciale e per geometri.

Dopo l'adozione da parte di questo Ministero del provvedimento in tal senso, il preside dell'istituto «Bordoni» ha richiesto che l'istituto venisse trasformato in succursale dell'istituto tecnico commerciale e per geometri «Medici del Vascello».

Tale richiesta non ha potuto trovare accoglimento in quanto detto istituto è già di notevoli dimensioni ed ha già una succursale.

Non è risultata parimenti opportuna una eventuale disaggregazione della sezione per geometri dell'istituto «Medici del Vascello» da accorparsi all'istituto «Bordoni» in quanto le due parti della scuola avrebbero dovuto continuare a funzionare nelle attuali rispettive sedi con evidenti conseguenti difficoltà dovute alla distanza ed alla impossibilità di utilizzazione dei laboratori, delle attrezzature e dei sussidi didattici.

Non è risultato, inoltre, possibile accogliere la richiesta di aggregazione dell'istituto «Bordoni» all'istituto tecnico per geometri «Valadier» per la distanza ancora maggiore tra le due scuole e per l'esistenza di un'altra succursale, nè procedere allo sdoppiamento dell'istituto tecnico commerciale «Ceccherelli», in quanto ciò avrebbe aggravato le difficoltà di assegnazione del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario - il quale, com'è noto, viene fornito agli istituti tecnici commerciali dalla provincia - tenuto conto che su proposta

della stessa amministrazione provinciale e del provveditore si è provveduto nello stesso piano di ristrutturazione a sdoppiare l'istituto tecnico commerciale «Botticelli» sito alla periferia sud di Roma e l'istituto tecnico commerciale «Toscanelli» di Ostia.

Ancor più complesse sono apparse le altre soluzioni ipotizzate.

Quanto alle preoccupazioni espresse dall'onorevole interrogante sulla posizione giuridica del personale docente e sul mantenimento della continuità didattica, si ritiene che esse non abbiano ragion d'essere, atteso che gli insegnanti dell'istituto «Bordoni» hanno acquisito la titolarità nell'istituto «Ceccherelli» conservando per intero l'anzianità di servizio pregressa. Nè si ritiene abbiano ragion d'essere preoccupazioni circa un'ulteriore possibile espansione dell'istituto «Ceccherelli», a danno dei locali assegnati alla sezione per geometri, considerato che le classi della sezione presentano una tendenza alla diminuzione.

Viceversa, la soluzione adottata consente un più razionale uso di locali complessivamente disponibili, compresi i laboratori relativi ad insegnamenti comuni ai due indirizzi, nonchè possibili iniziative di sviluppo ed innovazioni sperimentali.

Il Ministro della pubblica istruzione

MATTARELLA

(15 dicembre 1989)

PONTONE. - *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* - Premesso che, come ha recentemente denunciato don Antonio Coppola, parroco del villaggio Coppola, lungo il litorale di Caltelvolturno (Caserta) si svolge un intensissimo traffico di stupefacenti, l'interrogante chiede di sapere:

1) come si intenda contrastare tale fenomeno in una zona sulla quale per 30 chilometri non v'è nessun commissariato di polizia e ci sono pochi carabinieri;

2) se risulti che clandestini africani sbarcano continuamente sul litorale domiziano allo scopo specifico di effettuare commercio di eroina e cocaina;

3) se le segnalazioni effettuate dal parroco alla prefettura, alla polizia e ai carabinieri abbiano avuto il necessario riscontro.

(4-02269)

(13 ottobre 1988)

RISPOSTA. - L'attività di prevenzione e vigilanza svolta dalle forze dell'ordine sull'area, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, è stata particolarmente intensificata in considerazione anche della presenza nella zona di numerosi cittadini stranieri.

Nel novembre 1988, infatti, è stato istituito un commissariato di pubblica sicurezza con sede in Castelvoturno e competenza territoriale estesa ai comuni di Mondragone, Cannello Arnone, Grazzanise e Santa Maria La Fossa il cui personale, unitamente a quello delle stazioni dei carabinieri di Mondragone, Castelvoturno e Pinetamare, ha reso possibile il conseguimento di positivi risultati, soprattutto nel settore della lotta al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Non risulta, infine, che il parroco menzionato dall'onorevole interrogante abbia mai sporto alcuna denuncia agli organi di polizia o alla prefettura di Caserta.

Il Ministro dell'interno

GAVA

(14 dicembre 1989)

SANESI. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che per ragioni geografiche, oltrechè per la sua ospitalità, Firenze venne, fin dagli anni '20, scelta quale sede della Scuola allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri;

che una semplice interrogazione parlamentare, sulla destinazione in una certa località delle colline di Firenze (Marignolle), non può determinare il Ministero della difesa a dirottare da questa città la Scuola stessa;

rilevato che le inadempienze dell'amministrazione comunale fiorentina non possono ricadere sulle spalle di tutta la città,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di intervenire, riaprendo la questione, onde concludere una pagina non degna delle tradizioni di Firenze.

(4-03802)

(19 settembre 1989)

RISPOSTA. - Nel rispetto delle volontà politiche locali, fermo restando l'obiettivo di unificare l'istituto di istruzione in un unico complesso, si stanno ricercando efficaci soluzioni volte ad eliminare gli inconvenienti originati dalle sempre pressanti esigenze logistiche ed addestrative della scuola sottufficiali di Marignolle (Firenze) nell'ambito dell'attuale sede.

Il Ministro della difesa

MARTINAZZOLI

(18 gennaio 1990)

STRIK LIEVERS. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che al liceo classico «Carducci» di Milano, nell'ultima fase dell'anno scolastico, a carico della professoressa Antonia Romagnoli, titolare di «scienze umane e storia» è stata effettuata un'ispezione affidata all'ispettore professor Agostino Pittaluga;

che un'analoga ispezione, sempre ad opera del medesimo ispettore, era già stata effettuata nel maggio 1988;

che l'anno scorso l'ispezione era stata richiesta dal preside del liceo, professor Umberto Diotti, perchè si accertasse se le votazioni assegnate agli studenti corrispondessero alla loro effettiva preparazione e quale ruolo rivestisse nell'insegnamento della docente il problema della valutazione;

che quella richiesta nasceva dal dissenso tra il preside e la professoressa Romagnoli circa i criteri valutativi e didattici da lei adottati e in base ai quali la professoressa non si è mai trovata a proporre l'insufficienza nelle valutazioni finali per quanto riguarda le discipline da lei insegnate;

che la professoressa Romagnoli ha adottato quelle scelte nell'ambito di un'impostazione pedagogico-didattica cui esse erano funzionali e che, peraltro, hanno dato risultati fecondi, come testimonia la generale stima da cui la professoressa Romagnoli è circondata, attestata da dichiarazioni scritte di pressochè tutti i suoi colleghi, di genitori e di studenti, e come dimostrano gli ottimi risultati sempre conseguiti lungo gli anni dai suoi allievi agli esami di maturità;

che al termine dell'ispezione del 1988 l'ispettore Pittaluga aveva manifestato l'opinione che i voti assegnati dalla professoressa Romagnoli fossero il frutto di una sopravvalutazione del livello reale di preparazione della classe;

che, al contrario, i risultati dei successivi esami di maturità - nei quali tutti gli allievi della professoressa Romagnoli sono stati promossi, generalmente con risultati particolarmente positivi nelle materie da lei insegnate - hanno confermato il quadro delle valutazioni da lei espresse, come d'altronde era sempre accaduto negli anni precedenti;

che la professoressa Romagnoli aveva chiarito, anche alla luce delle ripetute conferme della validità delle sue scelte derivanti dai risultati degli esami di maturità, e nell'esercizio della sua libertà di insegnamento, che non vedeva in coscienza ragioni per modificare i propri metodi di insegnamento e in conseguenza i propri criteri di valutazione;

che il preside del liceo, essendo chiari tutti i termini della questione, non aveva sentito la necessità di richiedere nuove ispezioni;

che, in tale contesto, l'invio di una seconda ispezione affidata al medesimo ispettore non poteva non creare, come in effetti ha creato, uno stato di gravissima tensione nella scuola, all'interno del corpo docente e fra gli studenti e il consiglio di istituto da una parte e il preside dall'altra, giacchè per ragioni obiettive - trattandosi chiaramente non più di accertamenti di fatto, ma di scelta tra i criteri di giudizio del professor Pittaluga e quelli della commissione d'esame - il ruolo dell'ispettore stesso non poteva non essere sentito dagli studenti e dalla professoressa Romagnoli come quello di un giudice *super partes*, e ai loro occhi pertanto l'ispezione assumeva il sapore di un gesto persecutorio nei confronti di un'insegnante così generalmente stimata,

l'interrogante chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda prendere per evitare che tale stato di tensione permanga o si rinnovi in un istituto che fino ad ora, grazie alle iniziative del preside e del corpo docente, ha goduto di un notevole e meritato prestigio negli ambienti scolastici di fronte all'opinione pubblica della città.

(4-03776)

(19 settembre 1989)

RISPOSTA. - Come già evidenziato dall'onorevole interrogante nella interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, nel maggio del 1988 il

provveditore agli studi di Milano, su richiesta del preside del liceo classico «Giosuè Carducci», aveva incaricato un funzionario ispettivo di accertare i criteri valutativi e didattici adottati dalla insegnante Antonia Romagnoli, docente di scienze umane e storia.

In quella sede l'ispettore aveva fornito alla docente i suggerimenti del caso richiamando la normativa a cui sono tenuti tutti i docenti in sede di valutazione dei propri alunni, pur nel rispetto della libertà di insegnamento.

Poichè l'esito di tale intervento non ha prodotto i risultati sperati e il comportamento della docente non risultava mutato, il provveditore agli studi ha ritenuto opportuno un ulteriore chiarimento tra l'insegnante e l'ispettore medesimo.

Nel corso di questo secondo incontro l'ispettore, che ha riconosciuto le capacità professionali della docente, ha cercato di indurre la medesima ad una attenta riflessione in ordine alla efficacia di certi aspetti della sua didattica.

Non risulta che si siano manifestate situazioni di contrasto all'interno della scuola ove l'attività prosegue regolarmente.

Il Ministro della pubblica istruzione

MATTARELLA

(9 gennaio 1990)

TORNATI, CALLARI GALLI, VENTURI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per conoscere i motivi che hanno fino a questo momento ispirato il Ministero della pubblica istruzione a concedere la sperimentazione del quarto e del quinto anno unicamente alle scuole magistrali convenzionate, escludendo da tale processo di sperimentazione quelle statali.

(4-03751)

(3 agosto 1989)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione in oggetto indicata, con la quale si lamenta che il Ministero, nell'avviare la sperimentazione nelle scuole magistrali, avrebbe privilegiato le scuole convenzionate a discapito di quelle statali.

Si chiarisce, al riguardo, che un'affermazione del genere non trova alcun obiettivo riscontro, tenuto conto che questa amministrazione ha già diffusamente autorizzato le scuole magistrali statali ad avviare sperimentazioni globali nel quarto e nel quinto anno, come dimostra il fatto che, su nove scuole magistrali e dodici sezioni staccate - complessivamente esistenti - risultano interessate a tale sperimentazione ben otto scuole autonome e sette sezioni staccate.

Le sperimentazioni attivate, tranne una ad indirizzo linguistico autorizzata per la scuola magistrale di Roma, attengono all'indirizzo pedagogico - cioè alla articolazione quinquennale del curriculum, originariamente triennale - e comportano il rilascio di un titolo finale valido sia per l'insegnamento nella scuola materna che in quella elementare statale.

Il processo innovativo, come sopra avviato - che ha coinvolto le scuole interessate, sia statali che convenzionate, attraverso una continua assistenza, numerose verifiche ed incontri seminariali con i presidi - si è mosso in coerenza con le linee espresse in recenti iniziative legislative sul riordino degli istituti e delle scuole magistrali ed in vista della prossima riforma degli esami di maturità.

Si precisa, per completezza di informazione, che presso le scuole magistrali non statali sono state autorizzate, in passato, anche sperimentazioni culminanti nel rilascio di titoli di studio propri dell'istruzione professionale (assistenti di comunità infantili).

Non si ritiene, tuttavia, che sperimentazioni di tale tipo meritino di essere ulteriormente favorite, attesa la relativa validità dei risultati conseguiti e la scarsa spendibilità del titolo.

Il Ministro della pubblica istruzione

MATTARELLA

(2 gennaio 1990)

TRIPODI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che la direzione generale per l'istruzione tecnica ha contestato alla professoressa Maria Quattrone, docente presso l'istituto tecnico commerciale «Ferraris» di Reggio Calabria, addebiti per fantomatiche omissioni di atti dovuti in relazione alle funzioni ricoperte dalla stessa in seno alla giunta esecutiva del consiglio d'istituto;

che tale contestazione rappresenta una gravissima azione punitiva e di rappresaglia nei confronti di una docente proficuamente impegnata nella battaglia per la gestione democratica di una scuola nella quale si registravano irregolarità e tentativi di prevaricazione tali da costringere il presidente del consiglio d'istituto a ricorrere al TAR e ad esporre le gravi questioni di irregolarità alla procura della Repubblica di Reggio Calabria;

tenuto conto che la professoressa Quattrone non ha omesso alcun atto dovuto ma, con senso di responsabilità, ha semplicemente chiesto chiarimenti alle autorità scolastiche superiori (senza ottenere riscontro) sugli atti irregolari compiuti,

l'interrogante chiede di sapere:

a) se non si ritenga che il provvedimento di addebito deciso dalla direzione generale rappresenti un atto antidemocratico e un grave abuso poichè l'amministrazione non ha alcun potere disciplinare nei confronti di componenti degli organi collegiali della scuola per atti attinenti l'esercizio delle proprie funzioni;

b) quali misure si intenda adottare per rimuovere gli orientamenti repressivi che si sono verificati e per revocare la contestazione di addebito onde restituire alla professoressa Maria Quattrone l'esercizio dei diritti democratici e alla scuola trasparenza e regolarità amministrativa.

(4-03896)

(4 ottobre 1989)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si ritiene opportuno chiarire che la contestazione di addebiti, in un primo tempo rivolta alla professoressa Maria Quattrone, non intendeva certamente costituire un atto sanzionatorio, avendo avuto origine dall'esito di accertamenti ispettivi che hanno riguardato l'intera gestione dell'istituto tecnico commerciale «Ferraris» di Reggio Calabria, al fine di individuare provvedimenti idonei ad assicurare un corretto funzionamento dell'istituto medesimo.

Ultimati, comunque, i necessari accertamenti, il Ministero, con nota n. 4003 del 19 ottobre 1989, ha invitato il provveditore agli studi di Reggio Calabria a dare comunicazione alla predetta docente dell'avvenuta archiviazione degli atti conseguenti alla menzionata contestazione, ai sensi dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1956, n. 3.

Il Ministro della pubblica istruzione

MATTARELLA

(9 gennaio 1990)

VETTORI. - *Al Ministro della difesa.* - Per conoscere:

lo stato di attuazione della legge 8 agosto 1980, n. 434, afferente valutazione onorifica delle funzioni di comando riconosciute agli ex combattenti della guerra di liberazione;

in particolare, quantomeno, quale sia il numero delle domande presentate, se possibile suddivise per Forze armate, ed il numero delle domande istruite, di quelle accolte e di quelle tuttora in istruttoria, per i benefici, distintamente, di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4.

(4-02507)

(30 novembre 1988)

RISPOSTA. - A scioglimento della riserva formulata con la precedente risposta interlocutoria si comunicano i dati numerici relativi all'applicazione della legge 8 agosto 1980, n. 434:

ESERCITO

UFFICIALI			SOTTUFFICIALI		
domande presentate: 4468			domande presentate: 5289		
domande accolte	articolo 1:	905	domande accolte	articolo 1:	508
	articolo 2:	595		articolo 2:	3460
	articolo 3:	53		articoli 2 e 3:	131
	articolo 4:	1625		articolo 4:	382
domande non accolte: 1167			domande non accolte: 671		
domande in istruttoria: 123			domande in istruttoria: 137		

MARINA

UFFICIALI		SOTTUFFICIALI	
domande presentate:	1979	domande presentate:	893
domande accolte articolo 1:	127	domande accolte articolo 1:	13
articoli 2 e 3:	-	articoli 2 e 3:	27
articolo 4:	1153	articolo 4:	363
articolo 5:	18	articolo 5:	14
domande non accolte:	676	domande non accolte:	464
domande in istruttoria:	5	domande in istruttoria:	12

AERONAUTICA

UFFICIALI		SOTTUFFICIALI	
domande presentate:	1400	domande presentate:	1330
domande accolte articolo 4:	1225	domande accolte articolo 1:	12
		articoli 2 e 3:	13
		articolo 4:	772
		articolo 5:	15
domande non accolte:	165	domande non accolte:	518
domande in istruttoria:	10	domande in istruttoria:	-

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

(18 gennaio 1990)

VISIBELLI. - *Al Ministro delle finanze.* - Per conoscere come mai non sia stato pagato ai dipendenti del Ministero delle finanze (tasse e imposte indirette sugli affari) della regione Puglia, il compenso incentivante per l'anno 1988 e le maggiorazioni dello stesso per gli anni 1984, 1985, 1986 e 1987, stante la nota sindacale della segreteria regionale per la Puglia, federstatali CISNAL del 26 settembre 1988, e se si intenda comunque pagare il dovuto, con i relativi interessi.

(4-02197)

(5 ottobre 1988)

VISIBELLI. - *Al Ministro delle finanze.* - Atteso:

che il segretario regionale della Puglia della Federstatali CISNAL in data 26 settembre 1988 ha sollecitato il pagamento del premio incentivante per i dipendenti del Ministero delle finanze - imposte indirette sugli affari per l'anno in corso e le maggiorazioni dello stesso per gli anni 1984, 1985, 1986 e 1987 e, non avendo avuto sollecito riscontro, si è rivolto all'interrogante per chiedere i motivi di tale ritardo (interrogazione 4-02197 del 5 ottobre 1988);

che l'interrogante si è recato in data 27 ottobre 1988 presso la Ragioneria provinciale dello Stato di Bari, reparto spese, e, alla richiesta di conoscere se i fondi fossero stati accreditati, si è sentito rispondere dal funzionario che si era interessato al Ministero che a malapena vi erano fondi per pagare gli stipendi;

premessi:

che un lavoratore di qualsiasi ditta privata è tutelato dallo Stato tramite il giudice ordinario per i recuperi di qualsiasi spettanza, mentre i lavoratori dello Stato, per far valere i propri diritti, debbono rivolgersi al TAR del Lazio, anche per il riconoscimento degli interessi per spettanze ritardatamente pagate, sobbarcandosene le spese (talvolta maggiori del credito);

che su tutti i quotidiani nazionali e nel corso dei telegiornali è stato dato ultimamente ampio rilievo alle maggiori entrate fiscali dello Stato, superiori alle previsioni,

l'interrogante chiede di conoscere:

con quale giustizia e criterio il Ministro in indirizzo tratti i propri dipendenti e a quali motivi di ritardo siano comunque imputabili i mancati pagamenti;

se ritenga infine di disporre per i dipendenti in oggetto il saldo delle spettanze con i relativi interessi legali entro l'anno, al fine di evitare che le somme dovute vadano in conto residuo.

(4-02377)

(8 novembre 1988)

RISPOSTA (*). - Con le interrogazioni in oggetto l'onorevole interrogante chiede di conoscere i motivi del ritardo nella corresponsione al personale degli uffici periferici delle tasse della regione Puglia del compenso incentivante per l'anno 1988 e delle maggiorazioni di detto compenso relativo agli anni dal 1984 al 1987.

Al riguardo, pur dovendosi rilevare in via di massima che i lamentati ritardi sono da attribuire alla persistente deficienza dei fondi a disposizione nel capitolo di spesa dal quale vengono attinte le erogazioni di cui trattasi, si fa comunque presente che già nel corso dell'anno 1988 la competente direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari ha provveduto ad accreditare presso le intendenze di finanza della regione Puglia la complessiva somma di lire 705.810.400.

Si aggiunge che, allo scopo di completare il pagamento al personale interessato delle competenze accessorie in questione, a tutto il 29 novembre 1989 sono stati effettuati i seguenti accreditamenti in favore delle suindicate intendenze di finanza:

intendenza di finanza di Brindisi:

lire 5.800.000 incentivo base saldo 1988;
lire 29.550.000 maggiorazioni saldo 1988;
lire 15.000.000 incentivo base acconto 1989;
lire 6.250.000 maggiorazioni anno 1989;
lire 7.782.701 c/residui;

intendenza di finanza di Foggia:

lire 10.456.650 maggiorazioni saldo 1984-85;
lire 53.263.250 incentivo base saldo 1988;
lire 145.233.800 maggiorazioni saldo 1988;
lire 25.000.000 incentivo base acconto 1989;
lire 13.228.000 maggiorazioni acconto 1989;
lire 1.116.790 c/residui;

intendenza di finanza di Lecce:

lire 90.000.000 maggiorazioni saldo 1988;
lire 44.632.500 incentivo base saldo 1988;
lire 37.208.000 maggiorazioni saldo 1989;
lire 17.000.000 incentivo base acconto 1989;
lire 16.190.000 maggiorazioni acconto 1989;
lire 63.860 c/residui;

intendenza di finanza di Taranto:

lire 86.291.000 maggiorazioni saldo 1984-87;
lire 38.960.000 incentivo base saldo 1988;
lire 12.000.000 incentivo base acconto 1989;
lire 7.950.000 maggiorazioni acconto 1989;
lire 181.650 c/residui.

Per quanto in particolare riguarda l'intendenza di finanza di Bari, a fronte degli accreditamenti sin qui effettuati in conto competenza, rimane soltanto da soddisfare un ulteriore importo pari a lire 282.044.134 a saldo dell'esercizio finanziario 1989 ed esercizi pregressi, come da richiesta della competente intendenza di finanza n. 1310/1/gab. in data 15 dicembre 1989.

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(29 dicembre 1989)

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

VISIBELLI. - *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* - Premesso che recenti notizie di stampa hanno portato a conoscenza dell'opinione pubblica che a Bagnara di Romagna (un paese con solo 2.000 abitanti) vi era un organico di sei carabinieri;

considerato:

che numerosi comuni, pur avendo popolazione superiore, hanno organici dell'Arma nettamente inferiori, come ad esempio Canosa di Puglia, città di 30.000 abitanti, con grossi problemi di criminalità, che ha un organico di carabinieri di appena una decina di unità, pur avendo una caserma recentemente ultimata dopo diversi anni di lavori, ben piazzata in pieno centro cittadino e capace di ospitare altri militari;

che non giova, nel caso specifico, fare presente che vi è un commissariato di polizia dello Stato che, invero, ha pochi uomini e che necessita anch'esso di incremento, avendo, fra l'altro, nuovi e capienti locali messi a disposizione dal comune;

rilevato che da tempo le forze politiche e sociali di Canosa di Puglia chiedono che a Canosa sia istituita una tenenza dell'Arma,

l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo intendano intervenire onde eliminare questa ennesima discriminazione tra i comuni del Nord e quelli del Sud e per dotare Canosa di Puglia di sufficienti forze dell'ordine e, comunque, di una tenenza dell'Arma dei carabinieri.

(4-02577)

(14 dicembre 1988)

RISPOSTA. - Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nella zona, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, non desta particolari preoccupazioni, trattandosi di un'area a prevalente economia agricola.

Nel comune di Canosa di Puglia la presenza delle forze dell'ordine è adeguata alle proporzioni del territorio, al numero degli abitanti ed alla situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica, tanto più che, nell'anno in corso, è stata potenziata la stazione dei carabinieri di Laconia con un incremento di organico.

Il Ministro dell'interno

GAVA

(14 dicembre 1989)

VISIBELLI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che l'anno scolastico ormai è finito; fra pochi giorni inizieranno gli esami di maturità e poi, per i genitori degli alunni rimandati, cominceranno le dolenti note: la ricerca dell'insegnante o dell'istituto privato che, ormai a «costi» esorbitanti, impartisca le lezioni integrative per la preparazione agli esami di riparazione;

che un fiume di danaro, calcolato in circa 250 miliardi, dovrà essere esborsato dagli italiani per pagare le «lezioni» estive;

che al di là delle valutazioni sul carattere anacronistico degli esami di riparazione, resta la certezza, comunque, della inutilità di una affrettata «preparazione estiva» che, niente affatto produttiva di effetti culturali per lo studente insufficiente, si tramuta esclusivamente in uno sperpero di risorse, a tutto svantaggio dell'economia dei cittadini;

che è da considerare, inoltre, che, il più delle volte, l'insufficiente preparazione dell'alunno (a monte degli esami di riparazione) dipende più dalla scarsa «qualità» della scuola che dalla sua reale capacità di apprendimento;

che è necessario, pertanto, cambiare il modo di insegnare durante l'anno scolastico, prevedendo, nel corso dello stesso, la possibilità di far «recuperare» chi, meno dotato, ha bisogno di particolari attenzioni;

che se quello allo studio è, ormai, un diritto acquisito e irrinunciabile per tutti, lo Stato non può, poi, pretendere che, nei mesi estivi, tale diritto si affievolisca a mero «interesse privato»;

che, così facendo, in realtà, si finisce per privilegiare esclusivamente le classi più abbienti,

l'interrogante chiede di sapere:

- 1) se non sia il caso di elaborare un apposito provvedimento legislativo per abolire gli inutili ed anacronistici esami di riparazione;
- 2) se non sia il caso di istituire, con urgenza, pubblici corsi scolastici estivi che consentano a tutti gli studenti rimandati di conseguire presso la propria scuola una adeguata preparazione integrativa per gli esami di riparazione.

(4-03534)

(20 giugno 1989)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si fa presente che la questione riguardante gli esami di riparazione è all'attenzione del Ministero il quale non mancherà di formulare quanto prima, nelle competenti sedi legislative, proposte per una nuova definizione della materia.

Quanto alle istituzioni di corsi per il recupero delle situazioni di svantaggio si precisa che la vigente normativa (decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974) demanda ai consigli di circolo e d'istituto la programmazione di corsi integrativi e di recupero in favore degli allievi che presentino particolari carenze.

Ai fini di favorire dette iniziative l'articolo 4 del decreto ministeriale 1° aprile 1988 e l'articolo 10 del decreto ministeriale 13 luglio 1989 hanno previsto un compenso incentivante specifico per i docenti della scuola media che partecipino ad attività d'insegnamento in detti corsi.

Si fa presente, infine, che negli istituti professionali è stata attivata una sperimentazione «Progetto 92» che prevede spazi di ore settimanali, durante il periodo delle lezioni, da dedicare agli allievi che abbiano carenze in singole discipline.

Il Ministro della pubblica istruzione

MATTARELLA

(15 dicembre 1989)
